Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 188

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Giovedì, 29 luglio 1965** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 24 maggio 1965
registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1965
registro n. 52 Esercito, foglio n. 29

E' concessa ai sottonotati militari la croce al valor militare in commutazione dell'encomio solenne già loro tributato con decreto reale o luogotenenziale:

Regio decreto 23 marzo 1913, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1913, registro n. 43 Guerra, foglio n. 159 (Bollettino Ufficiale 1913, dispensa straordinaria, pagina 450):
CONTE Angelo, da Corigliano d'Otranto (Lecce), carabiniere.

Regio decreto 9 aprile 1914, registrato alla Corte dei conti, l'8 maggio 1914, registro n. 48 Guerra, foglio n. 131 (Bollettino Ufficiale 1914, dispensa 16, pagina 419):
NULLI Pietro, da Iseo (Brescia), sergente.

Regio decreto 2 gennaio 1916, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1916, registro n. 56 Guerra, foglio n. 85 (Bollettino Ufficiale 1916, dispensa 2, pagina 40):
NULLI Pietro, da Iseo (Brescia), sergente maggiore.

Decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1916, registro n. 28 Guerra, foglio n. 43 (Bollettino Ufficiale 1916, dispensa 100, pagina 6098):
MER Piero, rettificato in Pietro con regio decreto 19 febbraio 1928 (Bollettino Ufficiale 1928, dispensa 23, pagina 1469), da Sant'Odorico (frazione Flaibano-Udine), sergente.

Regio decreto 31 dicembre 1916, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1917, registro n. 32 Guerra, foglio n. 1 (Bollettino Ufficiale 1917, dispensa 4, pagine: 314 - 358):
ALLIAUD (non ALIANDO) Emilio, da Borgone Susa (Torino), soldato.
POLI Carlo, da Firenzuola (Firenze), soldato.

Decreto luogotenenziale 15 marzo 1917, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1917, registro n. 41 Guerra, foglio n. 4 (Bollettino Ufficiale 1917, dispensa 23, pagina 1779):
MER Pietro, da Sant'Odorico (frazione Flaibano-Udine), sergente.

Decreto luogotenenziale 10 giugno 1917, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1917, registro n. 51 Guerra, foglio n. 70 (Bollettino Ufficiale 1917, dispensa 44, pagina 3992):
VOLTA Giovanni Alfredo, da Ferrara (frazione San Bartolomeo in Bosco), sergente.

Decreto luogotenenziale 3 gennaio 1918, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1918, registro n. 75 Guerra, foglio n. 2 (Bollettino Ufficiale 1918, dispensa 3, pagina 260):
GIAMPIETRO Pietro, da San Marco dei Cavoti (Benevento), sottotenente.

Decreto luogotenenziale 17 marzo 1918, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1918, registro n. 83 Guerra, foglio n. 262 (Bollettino Ufficiale 1918, dispensa 20, pagina 1456):
MACCARIO Ugo, da Ventimiglia (Porto Maurizio), tenente carabinieri.

Decreto luogotenenziale 13 giugno 1918, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1918, registro n. 93 Guerra, foglio n. 230 (Bollettino Ufficiale 1918, dispensa 40, pagina 3256):
TOPINI Domenico, da Pieve Torina (Macerata), soldato.

Regio decreto 7 dicembre 1922, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1922, registro n. 247 Guerra, foglio n. 37 (Bollettino Ufficiale 1922, dispensa 78, pagina 2952):
BRIZI (non BRIDI) Angelo, da Città della Pieve (Perugia), tenente.

Le sopraindicate croci s'intendono conferite con le stesse motivazioni degli encomi solenni.

(4962)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 luglio 1965, n. **881**.
Trasformazione della scuola musicale pareggiata annessa all'Orfanotrofio « Umberto I » di Salerno in Sezione distaccata del Conservatorio di musica « San Pietro a Majella » di Napoli.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Scuola musicale pareggiata annessa all'Orfanotrofio « Umberto I » di Salerno è trasformata in Sezione distaccata del Conservatorio di musica « San Pietro a Majella » di Napoli, con effetto dal 1° ottobre 1964.

Essa comprende le Scuole di: composizione limitatamente al periodo inferiore e medio; violino; violoncello; contrabbasso; flauto; oboe; clarinetto; tromba e trombone; e corno.

Art. 2.

E' approvata l'annessa convenzione per la trasformazione della Scuola musicale pareggiata dell'Orfanotrofio « Umberto I » di Salerno in sezione distaccata del Conservatorio di musica « San Pietro a Majella » di Napoli, stipulata tra il Ministero della pubblica istruzione, il comune di Salerno e l'Orfanotrofio « Umberto I » di Salerno.

Art. 3.

Le norme concernenti il passaggio allo Stato della predetta Scuola musicale pareggiata, lo stato del personale e l'ordinamento della Sezione distaccata di Conservatorio, denunciate nella convenzione, formano parte integrante della presente legge.

Art. 4.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il funzionamento della Sezione distaccata di Conservatorio di musica di cui all'articolo 1 è fissato in lire 5 milioni.

Art. 5.

In aggiunta ai posti di ruolo del personale direttivo ed insegnante esistenti presso il Conservatorio di musica « San Pietro a Majella » di Napoli, sono fissati per il funzionamento della Sezione distaccata di Salerno, i seguenti posti di ruolo del personale insegnante:

II Ruolo	Posto di ruolo
Cattedra di armonia e contrappunto	1
Cattedra di violino	1
Cattedra di violoncello	1
Cattedra di storia della musica e di storia ed estetica musicale	1
III Ruolo	
Cattedra di oboe	1
Cattedra di flauto	1
Cattedra di clarinetto	1
Cattedra di tromba e trombone	1
Cattedra di corno	1
Cattedra di contrabbasso	1
Cattedra di teoria, solfeggio e dettato musicale	2
Cattedra di pianoforte complementare	1
Cattedra di armonia complementare	1
Cattedra di materie letterarie	1

Nella stessa Sezione distaccata di Salerno vengono inoltre impartiti per incarico i seguenti insegnamenti:

saxofono;
musica d'insieme per strumenti a fiato;
esercitazioni corali;
concertazione di banda.

Saranno altresì impartiti per incarico gli insegnamenti complementari obbligatori per le Scuole di cui all'articolo 1, ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945, nonchè gli insegnamenti previsti dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, e dal decreto ministeriale 18 giugno 1963, per la Scuola media annessa ai Conservatori di musica.

In aggiunta ai posti di ruolo del personale non insegnante esistenti presso il Conservatorio di musica « San Pietro a Majella » di Napoli, sono istituiti un posto di applicato di segreteria e due posti di bidello.

Art. 6.

All'onere di lire 58 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvede per lire 54 milioni mediante utilizzazione dei fondi di cui all'articolo 46 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 e per lire 4 milioni mediante il versamento in entrata da parte del comune di Salerno, del contributo di pari importo a suo carico ai termini della convenzione di cui al precedente articolo 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 luglio 1965

SARAGAT

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

ALLEGATO

Rep. N. 48.

Convenzione fra lo Stato, il Comune e l'Orfanotrofio Umberto I di Salerno, stipulata il 16 dicembre 1964, per la trasformazione in Sezione staccata del Conservatorio di musica « San Pietro a Majella » di Napoli, della scuola interna di musica pareggiata dell'Orfanotrofio stesso.

CONVENZIONE PER LA TRASFORMAZIONE DELLA SCUOLA INTERNA DI MUSICA PAREGGIATA DELL'ORFANOTROFIO UMBERTO I DI SALERNO IN SEZIONE STACCATA DEL CONSERVATORIO DI MUSICA « SAN PIETRO A MAJELLA » DI NAPOLI

PREFETTURA DI SALERNO

IN NOME DELLA LEGGE

Nella residenza della Prefettura di Salerno, palazzo del Governo, oggi sedici dicembre millenovecentosessantaquattro, avanti a me dott. Giuseppe De Vito, consigliere di prefettura delegato alla stipulazione degli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

1) dott. Pasquale SURIANO, vice prefetto, per il prefetto di Salerno;

2) il dott. Umberto PROSSOMARITI, direttore di divisione del Ministero della pubblica istruzione, in rappresentanza del Ministero stesso, come da delega in data 12 dicembre 1964, n. 5375, allegata al presente atto (Allegato 1-*A*);

3) il dott. Achille NAPOLI, vice sindaco, in rappresentanza del comune di Salerno;

4) il cav. di gr. croce Alfonso MENNA, presidente del Consiglio di amministrazione dell'Orfanotrofio Umberto I di Salerno, in rappresentanza dello stesso;

5) l'ing. Giuseppe CENZATO, presidente del Consiglio di amministrazione del Conservatorio di musica « San Pietro a Majella » di Napoli, in rappresentanza dello stesso.

I comparsi sono a me personalmente noti e mi hanno esonerato dal chiedere l'intervento dei testimoni per la stipulazione della seguente convenzione fra il Ministero della pubblica istruzione e gli Enti sopra rappresentati.

Articolo 1

A decorrere dal 1° ottobre 1964, la Scuola di musica interna pareggiata dell'Orfanotrofio Umberto I di Salerno passa alle dipendenze del Conservatorio di musica « San Pietro a Majella » di Napoli, assumendo la funzione di « sezione staccata » di quel Conservatorio.

La sezione staccata così costituita fa parte integrante delle attività educativo-artistiche del Conservatorio di musica di Napoli e sarà governata nelle forme e nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti in vigore per l'istruzione artistica, nonchè dalla presente convenzione.

Articolo 2

L'Amministrazione dell'Orfanotrofio Umberto I di Salerno mette gratuitamente a disposizione del Ministero della pubblica istruzione i locali in cui ha sede attualmente la scuola interna musicale pareggiata, di cui alla pianta allegata alla presente convenzione, della quale fa parte integrante (Allegato 1-*B*), e s'impegna a provvedere alla relativa spesa di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonchè a quelle occorrenti per il riscaldamento, l'illuminazione, l'acqua potabile e l'assicurazione contro gli incendi ed a cedere in proprietà

al Ministero predetto tutto il materiale mobiliare oggi in dotazione alla scuola stessa e cioè strumenti musicali, libri, mobili e suppellettile di ogni genere (Allegati nn. 2-*A*, 2-*B* e 2-*C*).

Articolo 3

L'Amministrazione dell'Orfanotrofio Umberto I di Salerno si riserva il diritto d'uso della sala dei concerti, compatibilmente con le esigenze didattiche e artistiche della Scuola e per fini strettamente artistico-culturali e ricreativi.

Articolo 4

Per il funzionamento della sezione staccata, il comune di Salerno s'impegna a corrispondere, annualmente allo Stato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente convenzione, un contributo di L. 4.000.000. Tale contributo sarà considerato come spesa di carattere obbligatorio e sarà versato in Tesoreria a rate semestrali posticipate e propriamente al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 5

La sezione staccata avrà n. 15 cattedre di ruolo, come all'unita pianta organica.

Per tutti gli insegnamenti di cui al regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945 e successive disposizioni, per i quali non sono previsti dalla presente convenzione cattedre di ruolo si provvederà mediante incarichi.

Ai sensi del terzo comma dell'art. 1 della legge 2 marzo 1963, n. 262, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto col Ministro per il tesoro, prima dell'inizio di ogni anno scolastico nei limiti delle disponibilità dei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, saranno stabiliti il numero dei corsi, il numero dei posti del personale insegnante e non insegnante, nonchè il numero degli insegnamenti da conferire per incarico.

Articolo 6

Lo Stato provvederà ad assumere, nei ruoli dei Conservatori di musica, gli insegnanti di ruolo ordinario e di ruolo speciale transitorio della scuola di musica interna pareggiata dell'Orfanotrofio Umberto I che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) che non abbiano raggiunto il limite massimo di età per il collocamento a riposo e che siano in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per il personale di ruolo dello Stato.

b) che coprano un posto di ruolo nell'attuale scuola di musica interna pareggiata, per il quale corrisponda un posto di ruolo nell'organico della sezione staccata;

c) che siano stati dichiarati idonei dalla Commissione ministeriale di ispezione;

d) che gli insegnanti di materie letterarie e scientifiche, in particolare, siano in possesso della prescritta abilitazione all'insegnamento.

Articolo 7

Per i posti delle carriere esecutiva ed ausiliaria, da istituirsi in seguito alla trasformazione della scuola di musica interna pareggiata in sezione staccata, potranno concorrere i dipendenti dell'Orfanotrofio Umberto I che si trovino in possesso di tutti i requisiti richiesti, con il diritto di preferenza a parità di merito.

Articolo 8

Il personale insegnante assunto alle dipendenze dello Stato viene inquadrato nei relativi ruoli secondo le norme di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 165, alla legge 9 ottobre 1942, n. 1328 e alla legge 28 luglio 1961, n. 831.

Al personale insegnante all'atto dell'inquadramento sarà riconosciuto ai soli fini giuridici il servizio di ruolo prestato presso la Scuola di musica interna dell'Orfanotrofio Umberto I dalla data successiva a quella del pareggiamento della Scuola stessa.

Qualora per effetto dell'inquadramento il personale consegua il trattamento economico complessivo lordo inferiore a quello fruito alla data della trasformazione della Scuola di musica interna in sezione staccata, per assegni fissi e continuativi viene conservata la differenza con assegno « ad personam » non utile a pensione e riassorbibile con successivi aumenti di stipendio e di altri assegni.

Articolo 9

Agli insegnanti inquadrati nei ruoli statali che abbiano precedentemente prestato servizio utile a pensione alle dipendenze della Scuola di musica interna, le pensioni e le indennità per una volta tanto saranno liquidate secondo le disposizioni del testo unico sulle pensioni approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 e successive modificazioni.

Articolo 10

Gli attuali allievi della Scuola di musica interna pareggiata direttamente passano a far parte del Conservatorio di musica, conservando il diritto di iscrizione per l'anno loro spettante della scuola da essi frequentata.

Articolo 11

La presente convenzione avrà la durata di 99 anni.

Le parti contraenti, nel caso intendessero denunciare la convenzione al suo termine, dovranno farlo tre anni prima.

Pianta organica personale insegnante:

2° RUOLO.

Cattedra di Armonia e contrappunto	n. 1
Cattedra di Violino	» 1
Cattedra di Violoncello	» 1
Cattedra di Storia della musica ed estetica musicale	» 1

3° RUOLO.

Cattedra di Oboe	n. 1
Cattedra di Flauto	» 1
Cattedra di Clarinetto	» 1
Cattedra di Tromba e Trombone	» 1
Cattegra di Corno	» 1
Cattedra di Contrabasso	» 1
Cattedra di Teoria, Solfeggio e dettato musicale	» 2
Cattedra di Pianoforte complementare	» 1
Cattedra di Armonia complementare	» 1
Cattedra di Materie letterarie	» 1

Il presente atto, quando ne sarà intervenuta l'approvazione a norma di legge, sarà sottoposto a registrazione ai sensi degli articoli 80 e 81 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269 sull'imposta di registro.

Ed io sottoscritto consigliere di prefettura, addetto al servizio dei contratti, ho dato lettura di questo atto, dattilografato da persona di mia fiducia su fogli due, il presente compreso, alle parti contraenti, le quali lo hanno dichiarato in ogni sua parte conforme a quanto convenuto e viene firmato da tutti gli intervenuti.

Salerno, 22 dicembre 1964

f.to Pasquale SURIANO
» Ing. Giuseppe CENZATO
» Umberto PROSSOMARITI
» Achille NAPOLI
» Alfonso MENNA

Per copia conforme:
L'Ufficiale rogante
f.to: Dott. Giuseppe DE VITO

ALLEGATO 1-*A*

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(Ispettorato per l'istruzione artistica)

Prot. n. 5375 - Div. III.
OGGETTO: Incarico.

Roma, 12 dicembre 1964.

Al dott. Umberto Prossomariti
Direttore di Divisione - MINISTERO

La S. V. è incaricata di recarsi a Salerno per la firma, in nome e per conto di questo Ministero, della convenzione fra lo Stato, l'Amministrazione comunale di Salerno e l'Orfanotrofio « Umberto I » della stessa città per la trasformazione della Scuola interna pareggiata di detto Orfanotrofio in Sezione staccata del Conservatorio di Musica di Napoli.

Salerno, 22 dicembre 1963

Il Ministro

Per copia conforme:
L'Ufficiale rogante
f.to: Dott. Giuseppe DE VITO

ALLEGATO 1-B.

ORFANOTROFIO UMBERTO I°
SALERNO

« SCUOLA DI MUSICA »
planimetria dei locali; rapp. 1:100

Salerno, 22 dicembre 1964
Per copia conforme
L'Ufficiale Rogante
(*f.to* dott. Giuseppe De Vito)

f.to: Suriano - Cenzato - Prossomariti
Napoli - Menna

ALLEGATO 2-A

ARREDAMENTO

ESTRATTO DALL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI

(istrumenti musicali)

Quantità	DESCRIZIONE	Stato di conservazione	Valore unitario	Attuale complessivo
1	Pianoforte a coda da concerto Bessendorf . . .	ottimo	1.400.000	1.400.000
3	Viola con corde in alluminio completo di archetto	buono	30.000	90.000
1	Violino piccolo fto 1/4 completo di archetto e corde	buono	15.000	15.000
5	Violino fto 3/4 idem . .	buono	18.000	90.000
6	Violino intero idem . . .	buono	25.000	150.000
1	Violino intero con astuccio	ottimo	40.000	40.000
1	Pianoforte Carol Otto Berlino	discreto	180.000	180.000
2	Violoncello normale con archetto	buono	120.000	240.000
3	Violoncello fto 3/4 idem	buono	95.000	285.000
1	Violoncello fto 1/4 idem	buono	85.000	85.000
2	Contrabasso con archetto	discreto	50.000	100.000
2	Contrabasso con archetto	cattivo	30.000	60.000
2	Ottavino Do Bohem con astuccio	buono	15.000	30.000
1	Flauto Do Bohem con astuccio	buono	50.000	50.000
1	Oboe da studio tipo francese (Incagnoli Roma)	ottimo	140.000	140.000
2	Oboe con astuccio . . .	discreto	50.000	100.000
2	Oboe semplice con astuccio	discreto	25.000	50.000
1	Corno inglese Bohem con astuccio	buono	115.000	115.000
2	Trombone a tiro Fa Sib .	buono	40.000	80.000
4	Trombone a tiro Sib . .	buono	30.000	120.000
3	Trombone a cilindri . .	buono	25.000	75.000
2	Trombone a pistoni . .	buono	20.000	40.000
2	Flicorno Baritono a 4 cilindri	discreto	40.000	80.000
1	Flicorno Baritono a 4 pistoni	discreto	40.000	40.000
2	Flicorno Sopranino Mib	discreto	20.000	40.000
1	Flicorno Sopranino a pistoni	discreto	15.000	15.000
1	Flicorno Sopranino a cilindri	discreto	15.000	15.000
4	Trombette Sib. a pistoni argen.	discreto	30.000	120.000
1	Trombette Sib a pistoni ott.	discreto	15.000	15.000
3	Flicorni contrabasso 4 pistoni	buono	60.000	180.000
1	Flicorno basso grave Sib 4 pistoni	buono	50.000	50.000
1	Flicorno Basso grave Mib 4 pistoni	buono	55.000	55.000
1	Tuba Verdiana 4 pistoni	buono	60.000	60.000
1	Flicorno Basso grave in Mib a 3 cilindri . . .	discreto	30.000	30.000
1	Trombone basso in Fa a 4 pistoni	ottimo	70.000	70.000

Segue: ALLEGATO 2-A

Quantità	DESCRIZIONE	Stato di conservazione	Valore unitario	Attuale complessivo
1	Trombone basso in Fa a 4 pistoni	buono	35.000	35.000
2	Doppio corno Fa-Sib . .	buono	60.000	120.000
2	Doppio corno Fa-Sib . .	cattivo	30.000	60.000
2	Corno semplice in Fa . .	buono	25.000	50.000
2	Clarinetto Bohem Sib Selmer	buono	80.000	160.000
2	Clarinetto Bohem Sib .	buono	60.000	120.000
1	Clarinetto Bohem La Selmer	buono	80.000	80.000
6	Clarinetto 1/2 Bohem . .	buono	30.000	180.000
1	Clarinetto contralto . .	buono	50.000	50.000
1	Clarinetto basso	discreto	40.000	40.000
1	Clarinetto piccolo Mib Bohem	buono	45.000	45.000
4	Clarinetto piccolo Mib 1/2 Bohem	discreto	30.000	120.000
4	Sax soprano	buono	25.000	100.000
3	Sax contralto arg. . . .	buono	40.000	120.000
1	Sax contralto ott. . . .	buono	30.000	30.000
1	Sax tenore argentato . .	buono	45.000	45.000
1	Sax tenore ottone . . .	buono	30.000	30.000
2	Sax baritono	buono	35.000	70.000
1	Pianoforte verticale Weisberg	buono	180.000	180.000
1	Pianoforte verticale . .	discreto	110.000	110.000
	Totale . . . L.			6.050.000

Salerno, 22 dicembre 1964

f.to: Suriano — Cenzato — Prossomariti — Napoli — Menna

Per copia conforme - *L'Ufficiale rogante*:
f.to: dott. Giuseppe De Vito

ALLEGATO 2-B

ARREDAMENTO

ESTRATTO DALL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI

(mobili, arredi, suppellettili d'ufficio e scolastico)

Quantità	DESCRIZIONE	Stato di conservazione	Valore unitario	Attuale complessivo
1	Armadio porta strumenti (violini) in legno abete con tiretti	buono	35.000	35.000
8	Armadi a muro con porte in legno abete con vetri e divisioni interne	—	7.000	56.000
1	Attaccapanni a due posti	ottimo	2.000	2.000
9	Idem a un posto . . .	—	500	4.500
22	Banchi a due posti in legno	buono	10.000	220.000
20	Banchi a due posti in legno	discreto	6.000	120.000
2	Carte geografiche Italia fisica, politica, Europa	ottimo	3.000	6.000

Segue: ALLEGATO 2-B

Quantità	DESCRIZIONE	Stato di conservazione	Valore unitario	Attuale complessivo
2	Cattedre in legno faggio lucidate con cassetti centrali e laterali . . .	ottimo	20.000	40.000
9	Cattedre in legno faggio lucidate con cassetti centrali	buono	12.000	108.000
10	Crocifissi, per aule e uffici	ottimo	1.000	10.000
4	Lavagne con cavalletti in legno	ottimo	12.000	48.000
11	Leggii di ferro battuto da studio monoposto . .	buono	6.000	66.000
9	Leggii di ferro battuto pluriposti	buono	10.000	90.000
2	Leggii da studio doppi di ferro battuto pluriposti	buono	18.000	36.000
4	Librerie legno faggio lucidate con portelle a vetri comuni e ripiani interni	buono	20.000	80.000
2	Librerie legno faggio lucidate idem.	discreto	15.000	30.000
4	Portaclarino a 4 posti . .	buono	2.000	8.000
6	Predelle per cattedra . .	buono	2.000	12.000
1	Porta fotografie in legno faggio con quadro centrale grande	ottimo	12.000	12.000
1	Quadro per affissioni con telaio in legno . . .	buono	3.000	3.000
18	Quadri diversi con cornici di faggio e vetro comune (fotografie di diversi musicisti: Beethoven, Verdi, Bach, Chopin, Puccini, ecc.)	ottimo	2.000	36.000
1	Quadro a pittura del maestro T. Marzano con cornice intagliata dorata	buono	40.000	40.000
1	Quadro a pittura del maestro Centola con cornice dorata	buono	25.000	25.000
9	Quadri diversi con cornici di legno e vetri comuni	ottimo	1.800	16.200
2	Quadri con fotografie diverse	ottimo	3.500	7.000
2	Sedie di faggio evaporate	buono	2.000	4.000
9	Sedie in legno a tinta naturale per aule e ufficio	buono	1.600	14.400
1	Sediolino girevole per pianoforte	discreto	3.600	3.600
11	Sedile pluriposti in ferro battuto senza spalliera	ottimo	12.000	132.000
9	Idem con spalliera . . .	ottimo	18.000	162.000
2	Sgabelli da studio in faggio	ottimo	3.000	6.000
			Totale . . . L.	1.432.700

Salerno, 22 dicembre 1964

f.to: Suriano — Cenzato — Prossomariti — Napoli — Menna

Per copia conforme - *L'Ufficiale rogante*:
f.to: dott. Giuseppe De Vito

ALLEGATO 2-C

CONSISTENZA DELLA BIBLIOTECA
DELLA SCUOLA INTERNA MUSICALE PAREGGIATA

RIEPILOGO

CATEGORIA	Numero dei volumi	Valore
Cultura	250	375.000
Trattati di solfeggio, armonia, contrappunto, fuga, composizione e strumentazione per banda	423	450.000
Spartiti di opere liriche	86	190.000
Musiche per organo	9	8.000
Musiche per pianoforte	97	80.000
Musiche per archi:		
Violino	220	100.000
Viola	70	35 000
Violoncello	70	35 000
Contrabasso	30	15.000
Musiche per fiati:		
Flauto	23	18.000
Oboe	35	29 000
Clarinetto	75	50 000
Corno	30	25.000
Tromba	35	23 000
Trombone e Basso-Tuba	58	40 000
Saxofono	21	16.000
Fagotto	6	5.000
Partitura di orchestra	161	300.000
Partiture per complessi da camera . .	25	18.000
Partiturine tascabili	85	35.000
Musica corale	29	25 000
Musica sacra per voci ed organo . .	15	13.000
Musica polifonica	7	10.000
	Totale . . . L.	1.895.000

Salerno, 22 dicembre 1964

f.to: Suriano — Cenzato — Prossomariti — Napoli — Menna

Per copia conforme - *L'Ufficiale rogante*:
f.to: dott. Giuseppe De Vito

LEGGE 13 luglio 1965, n. 882.
Ordinamento della banda della Guardia di finanza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
ORDINAMENTO

Art. 1.

L'organico della banda della Guardia di finanza è compreso nell'organico generale del Corpo ed è così stabilito:

1 ufficiale, maestro direttore,

1 maresciallo maggiore, carica speciale, vice direttore,

102 sottufficiali, appuntati e finanzieri, musicanti.

Non possono essere assegnati alla banda sottufficiali, appuntati e finanzieri in eccedenza all'organico previsto dal precedente comma, anche se in qualità di musicanti aggregati o di allievi musicanti.

Art. 2.

L'organizzazione strumentale della banda e la classificazione del personale in relazione allo strumento suonato risultano dalla tabella *A* annessa alla presente legge.

TITOLO II
RECLUTAMENTO

CAPO I
Norme generali

Art. 3.

Il reclutamento del personale della banda ha luogo mediante concorsi, indetti con decreto ministeriale nel quale sono anche stabiliti i programmi e le norme per lo svolgimento dei concorsi stessi.

Il numero dei posti da ricoprire è fissato in relazione alle prevedibili vacanze organiche, negli incarichi e nelle parti, alla data in cui gli aspiranti vi saranno iscritti con il grado iniziale.

Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, approva la graduatoria e dichiara i vincitori dei concorsi.

Art. 4.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate con determinazione del comandante generale.

La Commissione per il concorso concernente il reclutamento dell'ufficiale maestro direttore è così composta:

un ufficiale generale della Guardia di finanza, presidente;

due insegnanti di composizione nei Conservatori di Stato, membri;

due maestri diplomati in composizione o strumentazione per banda, membri;

un ufficiale della Guardia di finanza, di grado non superiore a capitano, segretario senza voto.

La Commissione per il concorso concernente il reclutamento del maresciallo maggiore carica speciale, vice direttore, è così composta:

un colonnello della Guardia di finanza, presidente;

un insegnante di armonia e contrappunto presso un Conservatorio di Stato, membro;

due maestri diplomati nella tecnica per banda, membri;

l'ufficiale maestro direttore della banda della Guardia di finanza, o, in caso di sua assenza o impedimento, un ufficiale maestro direttore di banda militare, membro:

un ufficiale della Guardia di finanza di grado non superiore a capitano, segretario senza voto.

Le Commissioni per i concorsi concernenti il reclutamento dei sottufficiali, degli appuntati e dei finanzieri musicanti sono così composte:

un ufficiale superiore della Guardia di finanza, presidente;

un insegnante di composizione o di armonia e contrappunto presso un Conservatorio di Stato, membro;

due maestri diplomati nella tecnica per banda, membri;

l'ufficiale maestro direttore della banda della Guardia di finanza, o, in caso di sua assenza o impedimento, un ufficiale maestro direttore di banda militare, membro;

un ufficiale della Guardia di finanza di grado non superiore a capitano, segretario senza voto.

CAPO II
Reclutamento del maestro direttore

Art. 5.

Il reclutamento dell'ufficiale maestro direttore ha luogo mediante concorso per titoli e per esami.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che:

1) alla data del 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso abbiano compiuto il 25° anno di età e non abbiano superato il 35°. Per i concorrenti che siano musicanti della banda del Corpo, si prescinde dal limite di età;

2) siano muniti di diploma di strumentazione per banda conseguito in un Conservatorio statale o altro analogo istituto regolarmente riconosciuto;

3) siano in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nella Guardia di finanza, prescindendo, però, da quello concernente lo stato di celibe o di vedovo senza prole.

Art. 6.

Il concorrente classificato prima nella graduatoria è dichiarato vincitore del concorso e nominato sottotenente in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, direttore della banda del Corpo.

La nomina decorre ad ogni effetto dalla data del provvedimento con cui è disposta, salvo che il provvedimento stesso non indichi una decorrenza diversa.

Il concorrente già ufficiale maestro direttore di banda in servizio permanente che risulti vincitore del concorso consegue la nomina col grado e l'anzianità posseduti. Qualora rivesta grado superiore a quello di sottotenente, la nomina si effettua anche se non esiste vacanza e l'eccedenza è assorbita al verificarsi della prima vacanza.

CAPO III
Reclutamento del vice direttore

Art. 7.

Il reclutamento del vice direttore della banda ha luogo mediante concorso per titoli e per esami.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che:

1) alla data del 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso abbiano compiuto il 25° anno di età

e non abbiano superato il 35°. Detto limite è elevato ad anni 40 per i militari in servizio nelle forze armate o in un Corpo di polizia. Per i musicanti della banda della Guardia di finanza si prescinde dal limite massimo di età;

2) abbiano conseguito, in un Conservatorio statale o altro analogo istituto legalmente riconosciuto, il diploma di un corso inferiore di strumento a fiato delle prime parti, previste dalla tabella *A* annessa alla presente legge.

I concorrenti che non siano già in servizio nella Guardia di finanza debbono essere in possesso degli altri requisiti richiesti per l'arruolamento nel Corpo, prescindendo, però, da quello concernente lo stato di celibe o di vedovo senza prole.

Art. 8.

Il concorrente classificato primo nella graduatoria è dichiarato vincitore del concorso e nominato maresciallo maggiore carica speciale della Guardia di finanza, vice direttore della banda del Corpo.

La nomina decorre, ad ogni effetto, dalla data del provvedimento con cui è disposta, salvo che il provvedimento stesso non indichi una decorrenza diversa.

CAPO IV

Reclutamento dei musicanti

Art. 9.

Il reclutamento dei sottufficiali, degli appuntati e dei finanzieri musicanti ha luogo mediante concorso per esami.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che, alla data del 31 dicembre dell'anno in cui viene emanato il bando, abbiano compiuto il 18° anno di età e non abbiano superato il 30°. Tale limite è elevato di anni 5 per i militari delle forze armate o dei Corpi di polizia in attività di servizio. Per i musicanti della banda della Guardia di finanza che concorrono per una parte superiore a quella di appartenenza si prescinde dal limite di età.

I concorrenti che non siano già in servizio nella Guardia di finanza debbono essere in possesso degli altri requisiti richiesti per l'arruolamento nel Corpo, prescindendo, però, da quello concernente lo stato di celibe o di vedovo senza prole.

Sono indetti separati concorsi per ciascuna parte e suddivisione di parte in cui vanno classificati i musicanti ai sensi del precedente art. 2 e della tabella allegato A.

In ciascun concorso, a parità di merito, è data la preferenza ai musicanti della banda della Guardia di finanza e, fra questi, ai più elevati in grado. In caso di parità di grado è data la preferenza al più anziano.

Art. 10.

Gli aspiranti dichiarati vincitori del concorso sono nominati vicebrigadieri, appuntati o finanzieri del Corpo della Guardia di finanza a seconda che debbano essere inseriti, rispettivamente, nell'organizzazione strumentale delle prime, delle seconde o delle terze parti della banda.

Con tale grado essi sono sottoposti ad esperimento per la durata di tre mesi durante i quali prestano servizio nella banda e seguono un corso d'istruzione militare e di formazione professionale nelle materie fondamentali relative al servizio del Corpo.

Al termine dell'esperimento viene espresso su ciascun musicante giudizio di idoneità a prestare servizio nella Guardia di finanza, da parte di una Commissione composta dal generale comandante delle scuole, dal comandante della legione allievi e dall'ufficiale maestro direttore della banda.

I musicanti riconosciuti non idonei, se provenienti dai militari del Corpo, sono restituiti al servizio prima espletato; se provenienti dalle altre Forze armate dello Stato, sia in servizio sia in congedo, e dai civili, sono licenziati senza diritto ad alcuna indennità o a trattamento di quiescenza.

I vincitori dei concorsi provenienti dai musicanti della banda della Guardia di finanza o dai sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate e dei Corpi di polizia in attività di servizio, se di grado uguale a quello iniziale della parte per la quale hanno concorso, conservano la posizione di stato e l'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza; se di grado superiore, sono nominati con grado corrispondente a quello rivestito nel ruolo di provenienza, ma comunque non superiore a quello massimo previsto per la parte stessa e conservano la posizione di stato e l'anzianità, seguendo nel ruolo i pari grado aventi uguale anzianità assoluta.

TITOLO III

STATO

CAPO I

Disposizioni per il maestro direttore

Art. 11.

L'ufficiale maestro direttore della banda della Guardia di finanza cessa dal servizio permanente al compimento del 61° anno di età.

Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, può disporre di anno in anno che l'ufficiale maestro direttore di banda sia mantenuto in servizio permanente oltre l'età anzidetta, fino al compimento del 65° anno di età.

La durata massima di permanenza nell'ausiliaria dell'ufficiale maestro direttore è di 4 anni.

Art. 12.

L'ufficiale maestro direttore della banda della Guardia di finanza che non sia più ritenuto di soddisfacente rendimento artistico, su proposta del comandante generale è sottoposto ad accertamenti da parte di una Commissione nominata e composta ai sensi dell'art. 4, secondo comma.

Se il giudizio è negativo, l'ufficiale è collocato nella riserva con diritto al trattamento di cui al terzo comma dell'art. 36 della legge 10 aprile 1954, n. 113.

CAPO II

Disposizioni per il vice direttore della banda e per i musicanti

Art. 13.

Il maresciallo maggiore carica speciale vice direttore della banda della Guardia di finanza che non sia più ritenuto di soddisfacente rendimento artistico, su pro-

posta del comandante generale, è sottoposto ad accertamenti da parte di una Commissione nominata e composta ai sensi dell'art. 4, terzo comma.

Se il giudizio è negativo, il sottufficiale è collocato nella riserva con diritto al trattamento di cui all'art. 28 della legge 31 luglio 1954, n. 599.

Art. 14.

I sottufficiali, gli appuntati e i finanzieri della banda, celibi, possono essere autorizzati a contrarre matrimonio a prescindere dal compimento del limite di età previsto dalle disposizioni vigenti per i sottufficiali e i militari di truppa della Guardia di finanza.

Art. 15.

I sottufficiali, gli appuntati e i finanzieri, musicanti della banda della Guardia di finanza, che raggiungono i limiti di età stabiliti dalla legge 18 ottobre 1962, numero 1499, possono ottenere a domanda, di essere mantenuti anno per anno nella posizione di servizio permanente o continuativo, sino al compimento del 59° anno di età, purchè conservino piena efficienza artistica e idoneità fisica.

Il provvedimento è adottato con decreto del Ministro per le finanze, su proposta del comandante generale.

Art. 16.

Il sottufficiale, l'appuntato o il finanziere musicante della banda della Guardia di finanza che non sia più ritenuto tecnicamente idoneo per la parte di appartenenza, su proposta dell'ufficiale maestro direttore di banda è sottoposto ad accertamenti ad opera di una Commissione nominata e composta ai sensi dell'art. 4, quarto comma.

Se la Commissione giudica il musicante non più idoneo per la parte di appartenenza, ma idoneo per una parte inferiore, si fa luogo al passaggio di parte anche se non vi sia vacanza, salvo a riassorbire l'eccedenza al verificarsi della prima vacanza di un suonatore dello stesso strumento. Il musicante conserva il grado posseduto, anche se superiore a quello massimo stabilito dal successivo art. 18 per la parte nella quale viene trasferito.

Il musicante giudicato dalla Commissione non idoneo per tutte le parti cessa di far parte della banda e perde il relativo stato giuridico, ma continua ad appartenere al Corpo, conservando il proprio grado e la propria anzianità.

TITOLO IV

AVANZAMENTO

CAPO I

Avanzamento dell'ufficiale maestro direttore

Art. 17.

L'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore della banda della Guardia di finanza ha luogo ad anzianità, fino al grado di tenente colonnello.

L'ufficiale è valutato per l'avanzamento dopo aver raggiunto l'anzianità di grado prevista dalla tabella *B* annessa alla presente legge. Se giudicato idoneo, è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore e con decorrenza dalla data di compimento della anzianità di grado di cui alla predetta tabella. L'eccedenza è riassorbita con la prima vacanza.

CAPO II

Avanzamento dei sottufficiali ed appuntati musicanti

Art. 18.

L'avanzamento dei musicanti della banda della Guardia di finanza ha luogo ad anzianità fino al grado di maresciallo maggiore. Non è richiesta la frequenza di corsi o il superamento di esami.

Art. 19.

Il musicante ha titolo a conseguire l'avanzamento quando abbia compiuto la permanenza stabilita, per il suo grado e per la sua parte, dalla tabella *C* annessa alla presente legge.

Art. 20.

Il musicante giudicato idoneo all'avanzamento consegue la promozione al grado superiore con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui compie il periodo di permanenza nel grado.

La promozione è disposta anche se non esista vacanza nel grado superiore; l'eventuale eccedenza è assorbita al verificarsi della prima vacanza.

Il musicante giudicato non idoneo all'avanzamento è nuovamente valutato dopo che sia trascorso un anno dalla precedente valutazione e, se giudicato ancora non idoneo, è valutato una terza volta dopo che sia trascorso un altro anno dalla precedente valutazione. Se tale ultimo giudizio è ancora di non idoneità non è più valutato ai fini dell'avanzamento.

Il musicante giudicato idoneo all'avanzamento in occasione della seconda o della terza valutazione, è promosso con anzianità ritardata rispettivamente di 12 e di 24 mesi, rispetto a quella che gli sarebbe spettata ove fosse stato giudicato idoneo in occasione della prima valutazione.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 21.

Per quanto non è previsto dalla presente legge, al personale della banda si applicano, a seconda del grado rivestito, le norme concernenti gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa della Guardia di finanza.

Art. 22.

Per i musicanti reclutati dopo l'entrata in vigore della presente legge l'acquisto e la manutenzione degli strumenti sono a carico dell'Amministrazione.

Per i musicanti già in servizio sono a carico della Amministrazione le spese per l'eventuale rinnovo e per la manutenzione degli strumenti di proprietà dei musicanti stessi.

Art. 23.

Può essere autorizzata, su richiesta di Enti o Comitati, la partecipazione della banda del Corpo della Guardia di finanza a manifestazioni indette in occasione di particolari solennità.

In tali casi, qualora la banda debba recarsi fuori della propria residenza, all'ufficiale direttore, al maresciallo maggiore carica speciale vice direttore ed al personale musicante compete il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni.

Le spese per tale trattamento e quelle per il viaggio del personale e per il trasporto del materiale sono a carico degli Enti o Comitati richiedenti che devono provvedere a rimborsarle allo Stato mediante versamento del corrispondente importo ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

Le somme come sopra versate saranno, con decreti del Ministro per il tesoro, riassegnate ai competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Eventuali altre somme erogate dagli Enti e Comitati richiedenti sono direttamente versate al Fondo assistenza finanzieri.

Art. 24.

I musicanti della banda della Guardia di finanza in servizio alla data del 7 ottobre 1964 sono inquadrati, in relazione allo strumento suonato e al periodo di servizio prestato nella banda, secondo i criteri fissati dalle tabelle annesse alla presente legge.

Per la determinazione dell'anzianità di servizio di cui al precedente comma è computato, per intero il periodo di tempo eventualmente trascorso nella banda in qualità di allievi musicanti e nei limiti di un terzo della sua durata anche l'eventuale periodo di tempo di appartenenza alla banda nella posizione di esecutori aggregati, anteriormente al regolare inserimento nel complesso bandistico come musicanti effettivi a seguito di concorso.

Qualora l'inquadramento comporti l'attribuzione di un grado superiore a quello rivestito dal musicante si procede alla sua valutazione secondo le modalità di cui al titolo IV capo II della presente legge, al compimento di sei mesi di effettiva permanenza nel grado inferiore.

In caso di inidoneità si applicano le norme di cui al precedente art. 20.

Qualora l'inquadramento comporti il conferimento di un grado inferiore a quello rivestito dal musicante questi conserva il proprio grado e la propria anzianità.

Art. 25.

Alla data di entrata in vigore della presente legge sono inquadrati, in relazione allo strumento suonato ed al periodo di servizio prestato nella banda, tra i musicanti terza parte *B* gli allievi musicanti di cui agli articoli 22, 28 e 34 della legge 7 giugno 1937, numero 913, che ai sensi dell'art. 41 del decreto del Ministro per le finanze 30 giugno 1937 e degli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro per le finanze 9 maggio 1941, risultano titolari dei seguenti strumenti:

clarinetto soprano in sib;
trombone contrabasso in sib;
flauto e ottavino;
saxofono baritono in mib e basso in sib;
oboe (con l'obbligo del corno inglese);
corno in fa o in mib;
flicorno basso grave in fa;
flicorno contrabasso in sib.

Per la determinazione dell'anzianità di servizio di cui al precedente comma è computato per intero il periodo trascorso nella banda in qualità di allievi musicanti e nei limiti di un terzo della sua durata anche l'eventuale periodo di tempo di appartenenza alla banda nella posizione di esecutori aggregati, anteriormente all'inserimento nel complesso bandistico come allievi musicanti.

Qualora l'inquadramento comporti l'attribuzione di un grado superiore a quello rivestito dal musicante si procede alla sua valutazione secondo le modalità di cui al titolo IV capo II della presente legge, al compimento di sei mesi di effettiva permanenza nel grado inferiore.

Art. 26.

Ai musicanti seconde parti della banda, che alla data di entrata in vigore della presente legge sono titolari del 2° clarinetto soprano in sib n. 5 e dei piatti n. 2 e che per effetto del precedente art. 24 sono inquadrati, rispettivamente, nelle terze parti *A* e *B*, si applicano le disposizioni che regolano la carriera dei musicanti appartenenti alle seconde parti *B*.

Art. 27.

Nella prima attuazione della presente legge i posti che risulteranno disponibili nella organizzazione strumentale delle tre parti della banda del Corpo della Guardia di finanza dopo l'inquadramento del personale musicante di cui agli articoli 24 e 25 saranno conferiti mediante concorso riservato ai militari della Guardia di finanza che alla data di entrata in vigore della legge stessa fanno parte del complesso bandistico compresi gli esecutori aggregati.

Ai vincitori del concorso è attribuito il grado che loro compete in applicazione dell'art. 24.

Art. 28.

Il tenente maestro direttore della banda, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, può conseguire la promozione al grado di capitano al compimento della permanenza complessiva nei gradi di sottotenente e tenente di anni 6, al grado di maggiore al compimento della permanenza complessiva nei gradi di sottotenente, tenente e capitano di anni 12 e a quello di tenente colonnello al compimento della permanenza complessiva nei gradi di sottotenente, tenente, capitano e maggiore di anni 16.

Art. 29.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 900.000 annue si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1217 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1965.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 luglio 1965

SARAGAT

MORO — TREMELLONI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

TABELLA *A*

ORGANICO STRUMENTALE DELLA BANDA DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA SUDDIVISO IN PARTI

PRIME PARTI *A*

Organico: n. 12 unità

1) 1 Flauto
2) 1 Oboe
3) 1 Clarinetto piccolo in lab
4) 1 Clarinetto piccolo in mib (con l'obbligo del clarinetto piccolo lab)
5) 1 Clarinetto soprano in sib n. 1 (solista)
6) 1 Saxofono soprano in sib
7) 1 Corno
8) 1ª Tromba in sib acuto
9) 1 Flicorno sopranino in mib
10) 1 Flicorno soprano in sib
11) 1 Flicorno tenore in sib
12) 1 Flicorno basso in sib

SECONDE PARTI *A*

Organico: n. 18 unità

1) Ottavino (con l'obbligo del flauto)
2) Corno inglese (con l'obbligo dell'oboe)
3) 2 Clarinetto piccolo in mib (con l'obbligo del clarinetto piccolo in lab)
4) 1 Clarinetto soprano in sib n. 2
5) 1 Clarinetto soprano in sib n. 2 bis
6) 1 Clarinetto soprano in sib n. 4
7) 2 Clarinetto soprano in sib n. 1
8) 2 Saxofono contralto in mib
9) 1 Saxofono baritono in mib
10) 3 Corno
11) 2ª Tromba in sib (acuto) (con l'obbligo del trombino in fa)
12) 1ª Tromba in sib basso
13) 2 Flicorno soprano in sib
14) 1 Flicorno contralto in mib
15) 2 Flicorno tenore in sib
16) 1 Flicorno basso grave in fa
17) Timpani (con l'obbligo della cassa, del tamburo ed altri strumenti a percussione)
18) 1 Tamburo (con l'obbligo dei timpani ed altri strumenti a percussione)

PRIME PARTI *B*

Organico: n. 13 unità

1) 1 Clarinetto soprano in sib n. 1 bis (con l'obbligo del solista)
2) 1 Clarinetto soprano in sib n. 3
3) 1 Clarinetto contralto in mib
4) 1 Clarinetto basso in sib
5) 1 Saxofono contralto in mib
6) 1 Saxofono tenore in sib
7) 1 Fagotto
8) 2 Corno
9) 1ª Tromba in fa o mib
10) 1 Trombone tenore
11) 2 Flicorno sopranino in mib (con l'obbligo del solista)
12) 1 Flicorno contrabasso in sib
13) Cassa (con l'obbligo dei timpani, xilofono, celeste, vibrafono)

SECONDE PARTI *B*

Organico: n. 20 unità

1) 2 Flauto (con l'obbligo dell'ottavino)
2) 2 Oboe (con l'obbligo del corno inglese)
3) 1 Clarinetto soprano in sib n. 5
4) 1 Clarinetto soprano in sib n. 6
5) 2 Clarinetto soprano in sib n. 2
6) 2 Clarinetto soprano in sib n. 3
7) 2 Clarinetto contralto in mib
8) 2 Clarinetto basso in sib
9) 2 Saxofono soprano in sib
10) 2 Saxofono tenore in sib
11) Saxofono basso in sib
12) Contrabasso ad ancia
13) 2ª Tromba in fa o mib
14) 2 Trombone tenore
15) Trombone basso in fa
16) 2 Flicorno contralto in mib
17) 2 Flicorno basso in sib
18) 1 Flicorno basso grave in mib
19) 2 Flicorno contrabasso in sib
20) 1 Piatti (con l'obbligo della cassa ed altri strumenti a percussione)

TERZE PARTI *A*

Organico: n. 15 unità

1) 2 Clarinetto piccolo in lab
2) 1 Clarinetto soprano in sib n. 7
3) 1 Clarinetto soprano in sib n. 8
4) 1 Clarinetto soprano in sib n. 9
5) 1 Clarinetto soprano in sib n. 10
6) 2 Clarinetto soprano in sib n. 4
7) 2 Clarinetto soprano in sib n. 5
8) 3 Clarinetto contralto in mib
9) Clarinetto contrabasso in mib
10) 2 Fagotto
11) 3 Saxofono contralto in mib
12) 4 Corno
13) 3ª Tromba in sib acuto (con l'obbligo del trombino in fa)
14) 3 Flicorno soprano in sib
15) 3 Flicorno tenore in sib

TERZE PARTI *B*

Organico: n. 24 unità

1) 3 Flauto (con l'obbligo dell'ottavino)
2) 3 Oboe (con l'obbligo del corno inglese)
3) 2 Clarinetto soprano in sib n. 6
4) 2 Clarinetto soprano in sib n. 7
5) 2 Clarinetto soprano in sib n. 8
6) 2 Clarinetto soprano in sib n. 9
7) 2 Clarinetto soprano in sib n. 10
8) 4 Clarinetto contralto in mib
9) 3 Clarinetto basso in sib (con l'obbligo del clarinetto contrabasso in sib)
10) 4 Saxofono contralto in mib
11) 2 Saxofono baritono in mib
12) 5 Corno
13) 4ª Tromba in sib acuto
14) 3ª Tromba in fa o mib
15) 2ª Tromba in sib basso
16) 3 Trombone tenore
17) Trombone contrabasso in sib
18) 4 Flicorno soprano in sib
19) 3 Flicorno contralto in mib
20) 3 Flicorno basso in sib
21) 2 Flicorno basso grave in fa
22) 3 Flicorno contrabasso in sib
23) 2 Tamburo (con l'obbligo dei piatti ed altri strumenti a percussione)
24) 2 Piatti (con l'obbligo della cassa ed altri strumenti a percussione)

TABELLA *B*

AVANZAMENTO DELL'UFFICIALE MAESTRO DIRETTORE DELLA BANDA DELLA GUARDIA DI FINANZA

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodo di permanenza nel grado richiesto per l'avanzamento
Sottotenente	anzianità	2 anni
Tenente	anzianità	6 anni
Capitano	anzianità	8 anni
Maggiore	anzianità	8 anni

TABELLA C

AVANZAMENTO DEI MUSICANTI DELLA BANDA DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

GRADO	Anni di permanenza nel grado per					
	Prime parti		Seconde parti		Terze parti	
	A	B	A	B	A	B
Finanziere	—	—	—	—	1	1
Appuntato	—	—	1	1	1	1
Vicebrigadiere	2	2	2	2	2	2
Brigadiere	5	6	6	6	6	6
Maresciallo ordinario	3	4	5	6	6	7
Maresciallo capo	7	8	9	9	10	10
Maresciallo maggiore	*	*	*	*	*	*

(*) Fino al compimento del limite di età stabilito dallo art. 15.

LEGGE 13 luglio 1965, n. **883**.

Istituzione nella Regione del Molise di uffici ed organi regionali dello Stato e di una Delegazione regionale della Corte dei conti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nella Regione del Molise sono istituiti, con sede in Campobasso, i seguenti uffici regionali ed organi collegiali:

Provveditorato regionale alle opere pubbliche e Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato stesso, dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici;

Ispettorato compartimentale dell'agricoltura, Ispettorato regionale delle foreste e Comitato regionale dell'agricoltura e delle foreste, dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e Comitato regionale coordinamento trasporti, dipendenti dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

Art. 2.

L'Ispettorato provinciale del lavoro e l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, esistenti in Campobasso, assumono la denominazione, rispettivamente, di Ispettorato regionale del lavoro e di Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.

Art. 3.

Sono istituite, con sede in Campobasso, la Ragioneria regionale dello Stato per il Molise, dipendente dal Ministero del tesoro, e la Delegazione regionale della Corte dei conti per il Molise.

Art. 4.

Gli uffici ed organi predetti esercitano nell'ambito regionale le funzioni attribuite ai corrispondenti uffici ed organi esistenti nelle altre Regioni.

Art. 5.

L'istituzione degli uffici ed organi di cui agli articoli 1, 2 e 3 è attuata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La data di inizio del loro funzionamento verrà resa nota mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio degli annunzi legali e nell'albo della provincia di Campobasso e negli albi dei Comuni della Provincia medesima.

Alla data di inizio di funzionamento degli uffici ed organi stessi cessano, relativamente al territorio della Regione del Molise, tutte le competenze esercitate dai corrispondenti uffici ed organi situati in altre Regioni.

Norme transitorie e finali

Art. 6.

Gli atti relativi ad affari interessanti il territorio della Regione del Molise pendenti presso uffici ed organi regionali situati fuori della Regione medesima, alla data di inizio di funzionamento degli uffici ed organi di cui alla presente legge, sono trasmessi a questi ultimi.

Art. 7.

In relazione alla istituzione del Provveditorato regionale alle opere pubbliche, di cui all'articolo 1, i posti assegnati al coefficiente 900 con l'articolo 1, primo comma, della legge 4 marzo 1958, n. 131, concernente la dotazione organica delle carriere direttive dell'Amministrazione dei lavori pubblici, sono aumentati di una unità.

Art. 8.

All'onere derivante dal precedente articolo ed a quello per i locali dei nuovi uffici ed organi istituiti con la presente legge, valutati per l'anno 1965 in lire 23 milioni, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Agli oneri per il funzionamento degli stessi uffici ed organi si provvede con i normali stanziamenti degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni competenti.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 luglio 1965

SARAGAT

MORO — TAVIANI — COLOMBO — MANCINI — FERRARI AGGRADI — JERVOLINO — DELLE FAVE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 13 luglio 1965, n. **884**.
Istituzione della sezione di Istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1964 è autorizzata l'istituzione della sezione d'Istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere, che ha lo scopo di preparare all'esercizio di tali funzioni nelle Amministrazioni pubbliche e nelle aziende private.

Esso ha durata quinquennale.

Art. 2.

Nell'Istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere si insegnano le seguenti materie:

religione; lingua e lettere italiane; storia ed educazione civica; prima lingua straniera; conversazione nella prima lingua straniera; seconda lingua straniera; conversazione nella seconda lingua straniera; geografia generale ed economica; matematica; matematica applicata; fisica, scienze naturali; chimica ed elementi di merceologia; statistica; economia politica e scienza delle finanze; diritto; tecnica professionale amministrativa, organizzativa, operativa ed esercitazioni relative; stenografia; dattilografia; educazione fisica.

Art. 3.

Gli orari ed i programmi d'insegnamento e di esame saranno stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, previo parere del Consiglio superiore.

Art. 4.

Alla prima classe dell'Istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere possono accedere coloro che siano in possesso della licenza di scuola media.

Al termine del corso gli allievi sostengono un esame di abilitazione tecnica per il conseguimento del diploma di perito aziendale e corrispondente in lingue estere.

Tale diploma ai fini dell'applicazione della legge 21 luglio 1961, n. 685, per l'accesso alle Facoltà universitarie, è equiparato a quello rilasciato dagli istituti tecnici commerciali.

Le tasse scolastiche di immatricolazione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle previste per gli istituti tecnici commerciali.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

Art. 5.

A decorrere dal 1° ottobre 1964 sono soppresse gradualmente le seguenti sezioni di qualifica negli istituti professionali per il commercio e in quelli femminili:

1) per segretari di azienda;
2) per contabili di azienda;
3) per corrispondenti in lingue estere;
4) per addetti al commercio con l'estero;
5) per stenodattilografi in lingue estere.

Art. 6.

Gli alunni che abbiano già conseguito o conseguano entro l'anno scolastico 1965-66 uno dei diplomi di qualifica di istituto professionale indicati nel precedente articolo 5 sono ammessi a frequentare, in via transitoria e comunque non oltre l'anno scolastico 1967-68, classi ad ordinamento speciale per la preparazione all'esame di abilitazione di cui al precedente articolo 4.

Sono ammessi alla prima di tali classi coloro i quali abbiano conseguito il diploma di qualifica al termine di un corso di durata triennale; sono ammessi alla seconda ed ultima di tali classi coloro i quali abbiano conseguito il diploma di qualifica al termine di un corso di durata quadriennale.

Gli orari ed i programmi d'insegnamento nonchè le prove ed i programmi d'esame di abilitazione per gli alunni ammessi a frequentare le predette classi, saranno stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Coloro che non abbiano frequentato le classi ad ordinamento speciale possono partecipare all'esame di abilitazione previsto dal comma precedente a condizione che siano in possesso di diploma rilasciato da una delle sezioni di qualifica indicate nell'articolo 5 e sia decorso dal conseguimento di esso l'intervallo di uno o due anni, a seconda che il predetto diploma sia stato ottenuto al termine di un corso di studi di durata quadriennale ovvero di durata triennale.

Art. 7.

E' riconosciuta piena validità, ad ogni effetto, agli esami di abilitazione per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere, di cui all'articolo 17 dell'ordinanza ministeriale del 18 febbraio 1965.

Art. 8.

Per l'istituzione delle classi ad ordinamento speciale di cui al precedente articolo 6 è richiesto un numero minimo di quindici alunni. Le classi non potranno avere un numero di alunni superiore a venticinque. Esse funzioneranno sia presso gli istituti professionali sia presso gli istituti tecnici, previa autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 9.

Per quanto non è previsto nella presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 15 giugno 1931, n. 889 e alle successive modificazioni.

Art. 10.

Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con i normali stanziamenti iscritti nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 luglio 1965

SARAGAT

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1965, n. 885.

Autorizzazione alla Società operaia di mutuo soccorso ed istruzione (S.O.M.S.I.), di San Daniele del Friuli, a conseguire un legato.

N. 885. Decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la Società operaia di mutuo soccorso ed istruzione (S.O.M.S.I.) di San Daniele del Friuli viene autorizzata a conseguire il legato disposto in suo favore dalla signora Narducci Margherita, consistente nella casa rustica sita nel comune di San Daniele del Friuli e distinta in quella mappa al foglio 16, n. 233.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1965
Atti del Governo, registro n. 195, *foglio n.* 92. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1965, n. 886.

[illegible] in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Carlo Portelli » di Loro Ciuffenna (Arezzo).

N. 886. Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Carlo Portelli » di Loro Ciuffenna (Arezzo) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1965
Atti del Governo, registro n. 196, *foglio n.* 6. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1965, n. 887.

Autorizzazione all'Automobile Club di Biella ad acquistare un locale sito in Cossato.

N. 887. Decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club di Biella viene autorizzato ad acquistare dal sig. Renzo Sola, per il prezzo di lire 2.230.000, il locale con retro, al piano terreno del condominio Sant'Angelo, sito in Cossato alla via G. Matteotti, n. 22.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1965
Atti del Governo, registro n. 195, *foglio n.* 114. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1965, n. 888.

Autorizzazione all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ad acquistare, dal comune di Rovereto (Trento) un terreno sito in Rovereto, località Vallunga.

N. 888. Decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro viene autorizzato ad acquistare, dal comune di Rovereto (Trento), al prezzo simbolico di lire 1 (una) al mq. un'area di circa 11 (undici) ettari sita in Rovereto, località Vallunga.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1965
Atti del Governo, registro n. 195, *foglio n.* 95. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1965.

Istituzione di uffici agricoli di zona dipendenti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Firenze.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, che autorizza il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ad istituire gli uffici agricoli di zona nell'ambito delle circoscrizioni territoriali degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ed alle dipendenze degli Ispettorati medesimi;

Rilevata la utilità che nel territorio di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Firenze vengano istituiti uffici agricoli di zona al fine di consentire la più proficua realizzazione del compito di promuovere ed assistere lo sviluppo agricolo della Provincia mediante attività di assistenza tecnica, di divulgazione, di dimostrazione pratica, di preparazione e di aggiornamento professionale nonchè di potenziamento delle imprese contadine e delle iniziative a carattere associativo;

Considerato che, in base alla rilevazione dei dati di carattere tecnico-agrario ed in rapporto alle finalità previste dalla citata legge n. 1304, risultano soddisfatte le condizioni poste dall'art. 1 della legge stessa per la istituzione degli uffici agricoli di zona di Borgo San Lorenzo, Marradi, Dicomano, Pontassieve, Figline Valdarno, San Casciano in Val di Pesa, Castelfiorentino, Empoli, Prato;

Rilevata la opportunità di provvedere in conformità alle risultanze della rilevazione tecnico-agraria di cui alla precedente premessa;

Ritenuta la necessità, contestualmente alla istituzione degli uffici agricoli di zona in provincia di Firenze, di sopprimere le sezioni staccate del locale Ispettorato;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dalla data del presente decreto sono soppresse le sezioni staccate dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Firenze.

Art. 2.

Con la stessa data sono istituiti, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Firenze ed alle sue dirette dipendenze, i seguenti uffici agricoli di zona:

1) Borgo San Lorenzo, con sede in comune di Borgo San Lorenzo, comprendente i territori dei comuni di Borgo San Lorenzo, Barberino di Mugello, San Piero a Sieve, Scarperia, Vaglia, per una superficie agraria forestale di Ha. 45.279 e di terreno coltivato di Ha. 23.711;

2) Marradi, con sede in comune di Marradi, comprendente i territori dei comuni di Marradi, Firenzuola, Palazzuolo sul Senio, per una superficie agraria forestale di Ha. 50.457 e di terreno coltivato di Ha. 20.537;

3) Dicomano, con sede in comune di Dicomano, comprendente i territori dei comuni di Dicomano, San Godenzo, Londa, Vicchio, per una superficie agraria forestale di Ha. 34.914 e di terreno coltivato di Ha. 14.626;

4) Pontassieve, con sede in comune di Pontassieve, comprendente i territori dei comuni di Pontassieve, Rufina, Pelago, Rignano sull'Arno, per una superficie agraria forestale di Ha. 25.589 e di terreno coltivato di Ha. 15.397;

5) Figline Valdarno, con sede in comune di Figline Valdarno, comprendente i territori dei comuni di Figline Valdarno, Incisa in Val d'Arno, Reggello, per una superficie agraria forestale di Ha. 20.815 e di terreno coltivato di Ha. 11.962;

6) San Casciano in Val di Pesa, con sede in comune di San Casciano in Val di Pesa, comprendente i territori dei comuni di San Casciano in Val di Pesa, Greve, Tavarnelle Val di Pesa, Impruneta, Barberino Val d'Elsa, per una superficie agraria forestale di Ha. 43.129 e di terreno coltivato di Ha. 27.907;

7) Castelfiorentino, con sede in comune di Castelfiorentino, comprendente i territori dei comuni di Castelfiorentino, Montaione, Montespertoli, Certaldo, Gambassi, per una superficie agraria forestale di Ha. 44.605 e di terreno coltivato di Ha. 33.073;

8) Empoli, con sede in comune di Empoli, comprendente i territori dei comuni di Empoli, Cerreto Guidi, Capraia e Limite, Fucecchio, Montelupo Fiorentino, Vinci, per una superficie agraria forestale di Ha. 26.158 e di terreno coltivato di Ha. 20.713;

9) Prato, con sede in comune di Prato, comprendente i territori dei comuni di Prato, Calenzano, Campi Bisenzio, Cantagallo, Vernio, Vaiano, Carmignano, Montemurlo, per una superficie agraria forestale di Ha. 42.076 e di terreno coltivato di Ha. 24.298.

Roma, addì 1° luglio 1965

(4791) *Il Ministro*: FERRARI AGGRADI

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1965.

Istituzione di uffici agricoli di zona dipendenti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Arezzo.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, che autorizza il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ad istituire gli uffici agricoli di zona nell'ambito delle circoscrizioni territoriali degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ed alle dipendenze degli Ispettorati medesimi;

Rilevata la utilità che nel territorio di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Arezzo vengano istituiti uffici agricoli di zona al fine di consentire la più proficua realizzazione del compito di promuovere ed assistere lo sviluppo agricolo della Provincia mediante attività di assistenza tecnica, di divulgazione, di dimostrazione pratica, di preparazione e di aggiornamento professionale nonchè di potenziamento delle imprese contadine e delle iniziative a carattere associativo;

Considerato che, in base alla rilevazione dei dati di carattere tecnico-agrario ed in rapporto alle finalità previste dalla citata legge n. 1304, risultano soddisfatte le condizioni poste dall'art. 1 della legge stessa per la istituzione degli uffici agricoli di zona di Montevarchi, Terranuova Bracciolini, Bibbiena, Poppi, Sansepolcro, Pieve Santo Stefano, Cortona, Foiano della Chiana;

Rilevata la opportunità di provvedere in conformità alle risultanze della rilevazione tecnico-agraria di cui alla precedente premessa;

Ritenuta la necessità, contestualmente alla istituzione degli uffici agricoli di zona in provincia di Arezzo, di sopprimere le sezioni staccate del locale Ispettorato;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dalla data del presente decreto sono soppresse le sezioni staccate dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Arezzo.

Art. 2.

Con la stessa data sono istituiti, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Arezzo ed alle sue dirette dipendenze, i seguenti uffici agricoli di zona:

1) Montevarchi, con sede in comune di Montevarchi, comprendente i territori dei comuni di Montevarchi, Cavriglia, Bucine, San Giovanni Valdarno, Pergine Valdarno, per una superficie agraria forestale di Ha. 30.363 e di terreno coltivato di Ha. 14.215;

2) Terranuova Bracciolini, con sede in comune di Terranuova Bracciolini, comprendente i territori dei comuni di Terranuova Bracciolini, Loro Ciuffenna, Castiglion Fibocchi, Castelfranco di Sopra, Laterina, Pian di Scò, per una superficie agraria forestale di Ha. 26.988 e di terreno coltivato di Ha. 22.001;

3) Bibbiena, con sede in comune di Bibbiena, comprendente i territori dei comuni di Bibbiena, Capolona, Castel Focognano, Chitignano, Chiusi della Verna, Subbiano, Talla, per una superficie agraria forestale di Ha. 43.298 e di terreno coltivato di Ha. 19.139;

4) Poppi, con sede in comune di Poppi, comprendente i territori dei comuni di Poppi, Castel San Niccolò, Montemignaio, Stia, Pratovecchio, Ortignano Raggiolo, per una superficie agraria forestale di Ha. 37.016 e di terreno coltivato di Ha. 14.145;

5) Sansepolcro, con sede in comune di Sansepolcro, comprendente i territori dei comuni di Sansepolcro, Anghiari, Monterchi, per una superficie agraria forestale di Ha. 24.068 e di terreno coltivato di Ha. 13.610;

6) Pieve Santo Stefano, con sede in comune di Pieve Santo Stefano, comprendente i territori dei comuni di Pieve Santo Stefano, Caprese Michelangelo, Badia Tedalda, Sestino, per una superficie agraria forestale di Ha. 40.797 e di terreno coltivato di Ha. 16.667;

7) Cortona, con sede in comune di Cortona, comprendente i territori dei comuni di Cortona e Castiglion Fiorentino, per una superficie agraria forestale di Ha. 43.591 e di terreno coltivato di Ha. 31.064;

8) Foiano della Chiana, con sede in comune di Foiano della Chiana, comprendente i territori dei comuni di Foiano della Chiana, Marciano della Chiana, Lucignano, Monte San Savino, Civitella in Val di Chiana, per una superficie agraria forestale di Ha. 28.819 e di terreno coltivato di Ha. 20.630.

Roma, addì 1° luglio 1965

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(4793)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1965.

Istituzione di uffici agricoli di zona dipendenti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Grosseto.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, che autorizza il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ad istituire gli ufffici agricoli di zona nell'ambito delle circoscrizioni territoriali degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ed alle dipendenze degli Ispettorati medesimi;

Rilevata la utilità che nel territorio di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Grosseto vengano istituiti uffici agricoli di zona al fine di consentire la più proficua realizzazione del compito di promuovere ed assistere lo sviluppo agricolo della Provincia mediante attività di assistenza tecnica, di divulgazione, di dimostrazione pratica, di preparazione e di aggiornamento professionale nonchè di potenziamento delle imprese contadine e delle iniziative a carattere associativo;

Considerato che, in base alla rilevazione dei dati di carattere tecnico-agrario ed in rapporto alle finalità previste dalla citata legge n. 1304, risultano soddisfatte le condizioni poste dall'art. 1 della legge stessa per la istituzione degli uffici agricoli di zona di Castel del Piano, Follonica, Massa Marittima, Orbetello, Pitigliano, Magliano in Toscana, Scansano, Cinigiano, Manciano, Roccastrada.

Rilevata la opportunità di provvedere in conformità alle risultanze della rilevazione tecnico-agraria di cui alla precedente premessa;

Ritenuta la necessità, contestualmente alla istituzione degli uffici agricoli di zona in provincia di Grosseto, di sopprimere le sezioni staccate del locale Ispettorato;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dalla data del presente decreto sono soppresse le sezioni staccate dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Grosseto.

Art. 2.

Con la stessa data sono istituiti, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Grosseto ed alle sue dirette dipendenze, i seguenti uffici agricoli di zona:

1) Castel del Piano, con sede in comune di Castel del Piano, comprendente i territori dei comuni di Castel del Piano, Arcidosso, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, per una superficie agraria forestale di Ha. 43:817 e di terreno coltivato di ettari 30.466;

2) Follonica, con sede in comune di Follonica, comprendente i territori dei comuni di Follonica, Castiglione della Pescaia, Scarlino, Gavorrano, per una superficie agraria forestale di H. 49.444 e di terreno coltivato di Ha. 25.306;

3) Massa Marittima, con sede in comune di Massa Marittima, comprendente i territori dei comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri, per una superficie agraria forestale di Ha. 47.875 e di terreno coltivato di Ha. 17.857;

4) Orbetello, con sede in comune di Orbetello, comprendente i territori dei comuni di Orbetello, Capalbio, Monte Argentario, Isola del Giglio, per una superficie agraria forestale di Ha. 45.163 e di terreno coltivato di Ha. 32.875;

5) Pitigliano, con sede in comune di Pitigliano, comprendente i territori dei comuni di Pitigliano, Sorano, Castell'Azzara, per una superficie agraria forestale di Ha. 32.863 e di terreno coltivato di Ha. 22.994;

6) Magliano in Toscana, con sede in comune di Magliano in Toscana, comprendente il territorio del comune di Magliano in Toscana, per una superficie agraria forestale di Ha. 24.384 e di terreno coltivato di Ha. 17.099;

7) Scansano, con sede in comune di Scansano, comprendente il territorio del comune di Scansano, per una superficie agraria forestale di Ha. 26.379 e di terreno coltivato di ettari 20.676;

8) Cinigiano, con sede in comune di Cinigiano, comprendente i territori dei comuni di Cinigiano e Campagnatico, per una superficie agraria forestale di Ha. 30.702 e di terreno coltivato di Ha. 22.778;

9) Manciano, con sede in comune di Manciano, comprendente il territorio del comune di Manciano, per una superficie agraria forestale di Ha. 38.226 e di terreno coltivato di ettari 26.386;

10) Roccastrada, con sede in comune di Roccastrada, comprendente i territori dei comuni di Roccastrada e Civitella Paganico, per una superficie agraria forestale di Ha. 46.089 e di terreno coltivato di Ha. 23.451.

Roma, addì 1° luglio 1965

(4796) *Il Ministro*: FERRARI AGGRADI

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1965.

Approvazione degli elenchi dei prodotti medicinali la cui vendita è sottoposta all'obbligo della presentazione di ricetta medica.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Ritenuta l'urgente necessità di aggiornare l'elenco dei prodotti che il farmacista non può vendere se non in seguito a presentazione di ricetta medica, anche quando detti prodotti fanno parte di medicamenti composti o di specialità medicinali;

Considerata altresì l'urgente necessità di determinare l'elenco dei prodotti la cui vendita è subordinata a presentazione di ricetta medica rinnovata volta per volta e da trattenersi dal farmacista, anche quando detti prodotti fanno parte di medicamenti composti o di specialità medicinali;

Sentite le proposte formulate dalla Commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della « Farmacopea Ufficiale », prevista dalla legge 9 novembre 1961, n. 1242;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 124 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge 7 novembre 1942, n. 1528;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'elenco di cui all'allegato *A*, comprendente i prodotti che il farmacista non può vendere se non in seguito a presentazione di ricetta medica, anche quando detti prodotti fanno parte di medicamenti composti o di specialità medicinali.

Tale elenco sostituisce quello riportato nella tabella IV della « Farmacopea Ufficiale » approvata con decreto ministeriale 30 aprile 1940.

Art. 2.

E' approvato l'elenco di cui all'allegato *B*, comprendente i prodotti la cui vendita è subordinata a presentazione di ricetta medica rinnovata di volta in volta e da trattenersi dal farmacista, anche quando detti prodotti fanno parte di medicamenti composti o di specialità medicinali.

Tale elenco sarà inserito nella « Farmacopea Ufficiale ».

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 luglio 1965

Il Ministro: MARIOTTI

ALLEGATO *A*

Elenco dei prodotti che il farmacista non può vendere se non in seguito a *presentazione di ricetta medica*, anche quando detti prodotti fanno parte di medicamenti composti o di specialità medicinali.

(Art. 124, lettera *a*, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con legge 7 novembre 1942, n. 1528).

* 1. Prodotti opoterapici ed organoterapici semplici e composti e tutti i prodotti ad azione ormonica;
2. Vaccini semplici o misti, preventivi, curativi, anatossine, esclusi quelli presentati sotto forma di pomata per uso esterno;
3. Sieri preventivi e curativi, ad eccezione dei sieri antiofidici per pronto soccorso;
4. Arsenobenzoli, composti arsenicali ad azione analoga;
* 5. Arsenobenzoli e composti arsenicali ad azione analoga per uso topico;
* 6. Le amine simpaticomimetiche non psicoattive, ad eccezione di quelle preparazioni che, per confezione, ne contengono quantità così ridotta da non riuscire pericolosa;
* 7. I glucosidi, gli alcaloidi e prodotti sintetici e naturali particolarmente attivi, inscritti nella « Farmacopea Ufficiale », ad eccezione di quelle preparazioni che, per confezione, ne contengono quantità così ridotta da non riuscire pericolosa;
* 8. I prodotti sintetici e naturali particolarmente attivi, ad eccezione di quelle preparazioni che, per confezione, ne contengono quantità così ridotta da non riuscire pericolosa;
9. Tutti i prodotti da usare per via endovenosa od endoarteriosa;
* 10. Tutti i prodotti per uso intradermico, ipodermico e intramuscolare;
* 11. Tutti i prodotti antielmintici;
* 12. I prodotti contenenti barbiturici in associazione ad altri farmaci, ad eccezione di quelle preparazioni che ne contengono, per confezione, quantità così ridotta da non riuscire pericolosa;
13. Le vitamine ed i prodotti vitaminici ad elevato dosaggio, capaci di determinare danni da squilibrio vitaminico;
14. Tutti i prodotti antimitotici, citostatici o comunque indicati nel trattamento delle neoplasie anche se come coadiuvanti;
15. I prodotti per uso iniettabile contenenti i fattori lipotropi e ad azione sul fegato e reni;
16. I prodotti contenenti sostanze ad azione ipocolesterolemica;
17. Tutti i prodotti chemioterapici o antibiotici;
18. Tutti i prodotti specificamente indicati nella cura del diabete;
19. Tutti i preparati dotati di specifica attività anabolizzante o catabolizzante;
20. Tutti i prodotti ad azione ganglioplegica, psicoplegica antidepressiva, antiepilettica;
* 21. Spasmolitici, analettici respiratori e circolatori;
22. Prodotti indicati specificamente nel trattamento della ipertensione arteriosa;
23. Prodotti ad azione emocoagulante ed antiemocoagulante, esclusi gli emostatici per uso topico;
* 24. Anestetici generali e locali;
* 25. Muscolorilassanti;
* 26. Tutti i prodotti destinati ad uso oculistico, contenenti alcaloidi, ormoni, chemioterapici, antibiotici;
* 27. Tutti gli ipnotici, non barbiturici, ad eccezione di quelle preparazioni che ne contengono, per confezione, quantità così ridotta da non riuscire pericolosa.

Avvertenze: E' comunque subordinata a obbligatoria presentazione della ricetta medica la vendita delle specialità medicinali per le quali il Ministero della sanità faccia obbligo di riportare sulle etichette la scritta « Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medica ».

Il Ministero della sanità può esentare dall'obbligo della presentazione della ricetta medica le specialità medicinali contenenti prodotti inclusi nelle categorie contraddistinte con lo asterisco.

Possono essere esentati dall'obbligo della presentazione della ricetta medica i prodotti contemplati nelle categorie 6, 7, 8, 12 e 27 alle seguenti condizioni:

A) per le categorie 6, 8 e 27: quando il contenuto per confezione è così ridotto da non riuscire pericoloso;

B) per la categoria 7: quando il contenuto per dose è inferiore a un quarto della dose media usuale e il contenuto totale per confezione non supera la dose massima stabilita per le 24 ore, risultante dalla tabella delle dosi massime della Farmacopea,

C) per la categoria 12: quando il contenuto per dose è inferiore alla metà della dose media usuale e il contenuto totale per confezione non supera due volte la dose massima stabilita per le 24 ore, risultante dalla tabella delle dosi massime della Farmacopea.

Visto, *il Ministro per la sanità*
MARIOTTI

ALLEGATO *B*

Elenco dei prodotti la cui vendita è subordinata a presentazione di ricetta medica rinnovata di volta in volta, e da trattenersi dal farmacista anche quando detti prodotti fanno parte di medicamenti composti o di specialità medicinali.

(Art. 124, lettera *B*, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con legge 7 novembre 1942, n. 1528).

1. Sostanze, loro sali e preparazioni, soggette alle disposizioni di legge sugli stupefacenti (decreto ministeriale 20 novembre 1964 - *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 19 gennaio 1965);
2. Sostanze velenose (art. 123, lettera *C*, del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265);
3. Curarici o curarosimili (decreto A.C.I.S. 30 giugno 1951 - *Gazzetta Ufficiale* n. 208 dell'11 settembre 1951);
4. Barbiturici (legge 4 novembre 1951, n. 1169 - *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 16 novembre 1951);
5. Amine simpaticomimetiche psicoattive. Anoressizzanti;
6. Prodotti ad azione antimonoaminoossidasi (Anti - M. A.O.);
7. Prodotti ad azione progestinica per via orale.

Avvertenze: E' comunque subordinata a obbligatoria presentazione della ricetta medica, da rinnovare volta per volta e da trattenersi dal farmacista, la vendita delle specialità medicinali per le quali il Ministero della sanità faccia obbligo di riportare sulle etichette la scritta « Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medica non repetibile (o da rinnovare di volta in volta) ».

Per la vendita e somministrazione di stupefacenti, veleni e barbiturici, vanno osservate le norme relative alla spedizione delle ricette (art. 123, lettera *C*, del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, art. 730 del Codice penale, art. 1 della legge 4 novembre 1951, n. 1169, e articoli 16 e 17 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041).

Visto, *il Ministro per la sanità*
MARIOTTI

(5112)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Grotte di Castro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 luglio 1965, il comune di Grotte di Castro (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.012.037, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5069)

Autorizzazione al comune di Giano dell'Umbria ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1965, il comune di Giano dell'Umbria (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.678.228, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5070)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Simone Alberto Gigante, nato a Trapani l'8 luglio 1935, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Bologna l'11 aprile 1960.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(5039)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1965, registro n. 49 Pubblica istruzione, foglio n. 379, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 17 aprile 1963 dalla prof.ssa Iris De Santis Mazzei, avverso la decisione del 9 gennaio 1963, con la quale la Commissione dei ricorsi, costituita presso il Provveditorato agli studi di Salerno, aveva respinto il suo gravame contro la mancata assegnazione, per il triennio 1962-65, alla scuola di avviamento di Potenza.

(4955)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 141

Corso dei cambi del 28 luglio 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,74	624,74	624,78	624,75	624,70	624,76	624,75	624,75	624,79	624,78
$ Can.	576,94	577,30	577,70	577,35	576,30	577,22	577,32	577,20	577,25	577 —
Fr Sv.	144,79	144,78	144,79	144,79	144,79	144,80	144,7875	144,80	144,82	144,80
Kr D.	90,04	90,09	90,10	90,095	90 —	90,04	90,0950	90,05	90,05	90,10
Kr N.	87,33	87,35	87,40	87,36	87,30	87,33	87,37	87,32	87,33	87,35
Kr Sv.	121,06	120,94	121 —	120,94	120,80	121,06	120,93	121,05	121,07	121 —
Fol	173,46	173,45	173,45	173,47	173,55	173,44	173,465	173,47	173,45	173,45
Fr B.	12,58	12,587	12,5905	12,5895	12,585	12,59	12,58825	12,60	12,58	12,585
Franco francese	127,48	127,495	127,48	127,495	127,45	127,47	127,495	127,50	127,48	127,50
Lst	1743,27	1744,50	1744,45	1744,45	1743,75	1743,57	1744,45	1743,45	1743,55	1744,50
Dm. occ.	155,82	155,80	155,83	155,80	155,75	155,80	155,8075	155,80	155,80	155,82
Scell. Austr.	24,21	24,21	24,21	24,21	24,15	24,21	24,2115	24,20	24,21	24,21
Escudo Port.	21,74	21,74	21,735	21,75	21,92	21,75	21,7350	21,75	21,75	21,75

Media dei titoli del 28 luglio 1965

Rendita 5 % 1935	101,05
Redimibile 3,50 % 1934	96,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,725
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,90
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,15
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,475
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,025
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,475
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,825
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,925
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,85
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,50

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 luglio 1965

1 Dollaro USA	624,75
1 Dollaro canadese	577,335
1 Franco svizzero	144,789
1 Corona danese	90,095
1 Corona norvegese	87,365
1 Corona svedese	120,935
1 Fiorino olandese	173,467
1 Franco belga	12,589
1 Franco francese	127,495
1 Lira sterlina	1744,45
1 Marco germanico	155,804
1 Scellino austriaco	24,211
1 Escudo Port.	21,742

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 3 maggio 1965, concernente la nomina del presidente della Cassa di risparmio di Savigliano, con sede in Savigliano (Cuneo), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 26 giugno 1965, in luogo di: «Il sig. Giuseppe Cerruti è nominato...» leggasi: «Il sig. Giuseppe Cerutti è nominato...».

(5063)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 maggio 1965, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno successivo, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 256, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 1° luglio 1963 dall'avventizio di 2ª categoria rag. Paolo Gamba avverso la ministeriale 9 gennaio 1963, n. 34142, con la quale veniva respinta la sua istanza diretta ad ottenere il collocamento nel ruolo aggiunto a quello della carriera speciale di concetto della Ragioneria provinciale dello Stato ed il conseguente inquadramento nel ruolo ordinario della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

(4910)

MINISTERO DEL BILANCIO

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 8 luglio 1965, concernente: «Composizione del Comitato regionale per la programmazione economica del Piemonte», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 luglio 1965, n. 176, all'art. 1, ove è detto: «Grosso prof. Luigi, sindaco del comune di Torino;», leggasi: «Grosso prof. Giuseppe, sindaco del comune di Torino;».

(5227)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 novembre 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1965, registro n. 20 Difesa-Aeronautica, foglio n. 55, il ricorso in via straordinaria in data 31 ottobre 1960 prodotto dal cap. pil. Bruno Vincenzo ed altri ufficiali avverso i provvedimenti con i quali l'Amministrazione aeronautica ha disposto nei loro confronti, in occasione dell'invio negli U.S.A. per la frequenza di corsi d'istruzione:

1) la riduzione a 3/4 della indennità di missione dopo i primi centottanta giorni di permanenza all'estero;

2) l'incameramento delle somme loro corrisposte direttamente dal Governo Statunitense durante il periodo di missione;

è stato dichiarato estinto per la parte relativa al provvedimento di riduzione a 3/4 della indennità di missione dopo i primi centottanta giorni di permanenza all'estero, in quanto è cessata la materia del contendere, e per il resto è stato respinto.

(4853)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1961, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto in data 27 febbraio 1960 dal sig. Oranges Alberto avverso la lettera a firma del Ministro per le poste e le telecomunicazioni n. GM.26923/58/TA del 28 ottobre 1959.

(5021)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli a quattro borse di perfezionamento all'interno e a tre borse di perfezionamento all'estero a favore di insegnanti ordinari di materie tecniche negli istituti e scuole statali di istruzione media tecnica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 8 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 690, col quale sono istituite borse di perfezionamento a favore di insegnanti ordinari di materie tecniche negli istituti e scuole statali di istruzione media tecnica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto per l'anno 1965 un concorso per titoli a quattro borse di perfezionamento all'interno e tre borse di perfezionamento all'estero a favore di insegnanti ordinari di materie tecniche negli istituti e scuole statali d'istruzione media tecnica, per permettere ad essi di aggiornare e perfezionare la propria cultura tecnica presso istituzioni scientifiche e presso aziende nazionali ed estere di particolare rinomanza.

L'ammontare delle borse di perfezionamento all'interno è di L. 60.000 ciascuna e quello delle borse di perfezionamento all'estero è di L. 150.000 ciascuna.

Art. 2.

Per la determinazione delle materie tecniche di cui al precedente articolo devono essere tenuti presenti i programmi di insegnamento approvati con regio decreto 7 maggio 1936, n. 762 e con decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222.

In particolare si debbono intendere per materie tecniche ai fini del presente decreto:

per le scuole tecniche agrarie e industriali e gli istituti tecnici femminili per la donna, quelle indicate come materie particolari;

per le scuole tecniche commerciali e professionali femminili, tutte le materie d'insegnamento, esclusa la cultura generale;

per gli istituti tecnici, compresi quelli con ordinamento speciale non contemplati nei programmi di cui al primo comma del presente articolo, tutte le materie d'insegnamento escluse le lettere italiane, la storia, la matematica e la fisica.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera deve essere diretta al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione tecnica - Divisione I, e deve pervenire, per via gerarchica, al Ministero entro 30 giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono esclusi dal concorso coloro che abbiano presentato la domanda oltre il termine indicato o non l'abbiano documentata nei modi appresso specificati entro il termine stesso.

Sono esclusi altresì coloro che abbiano fruito di una delle borse previste dall'art. 8 del decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 690. La esclusione ha la durata di un quinquennio a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è stata prevista la borsa assegnata.

Nella domanda devono essere indicati il voto riportato all'esame di laurea, le attività scientifiche svolte e la carriera percorsa dall'insegnante.

Deve inoltre essere indicata l'azienda e l'istituzione scientifica nazionale ed estera presso cui il candidato desidera aggiornare e perfezionare la propria cultura tecnica e deve essere specificato il piano degli studi e delle ricerche che intende seguire.

Alla domanda devono essere infine allegati il certificato di laurea con l'indicazione del voto nonchè tutti quei titoli e pubblicazioni che si desidera vengano presi in esame.

Il capo dell'Istituto, presso cui l'insegnante presta servizio, è tenuto ad allegare alla domanda di ammissione al concorso presentata dal candidato un rapporto circostanziato sulla di lui attività didattica e scientifica, esprimendo il proprio motivato parere in merito alla domanda stessa.

Art. 4.

Una Commissione composta di due funzionari amministrativi e di due ispettori tecnici dell'Amministrazione della pubblica istruzione, costituita con successivo decreto del Ministero della pubblica istruzione, esaminerà le domande con le documentazioni e i pareri relativi e compilerà la graduatoria dei vincitori che sottoporrà al Ministero per l'approvazione con una relazione in merito.

Art. 5.

Gli assegnatari delle borse sono tenuti a compiere il periodo di perfezionamento presso le aziende e le istituzioni scientifiche prescelte durante le ferie estive dell'anno scolastico 1964-65 e con le particolari modalità che per ciascuno la Commissione stessa riterrà di fissare.

L'ammontare delle borse di perfezionamento all'interno sarà corrisposto, in unica rata, dopo l'ingresso dell'interessato nell'azienda o nell'istituzione scientifica cui è stato assegnato, previa esibizione della dichiarazione che attesti l'ingresso stesso, rilasciata dal dirigente dell'azienda o dell'istituzione.

L'ammontare delle borse di perfezionamento all'estero sarà corrisposto in unica rata entro 10 giorni precedenti la partenza per l'estero dietro rilascio, da parte dell'assegnatario della borsa, di una dichiarazione con la quale si impegna a restituire l'intero importo della borsa stessa, qualora non possa più compiere il periodo di perfezionamento all'estero.

Al pagamento delle borse provvede il Ministero per il tramite del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica della Provincia nella quale risiede l'interessato.

Al termine del godimento della borsa l'assegnatario è tenuto a presentare al Ministero una circostanziata relazione sugli studi e sulle ricerche compiute e una dichiarazione del dirigente dell'azienda o dell'istituzione sulla proficuità dell'opera da lui svolta durante il periodo di permanenza nella azienda e nell'istituzione.

Art. 6.

La relativa spesa di complessive L. 690.000 graverà sul cap. 2053 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1965.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 maggio 1965

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
MAGRÌ

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *giugno* 1963
Registro n. 50, *foglio n.* 221

(5054)

Concorso per esami a cinque borse di studio per la preparazione di docenti di materie tecniche negli Istituti statali di istruzione tecnica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 690, con il quale sono istituite borse di studio annuali per la preparazione di docenti di materie tecniche nelle scuole e negli istituti di istruzione tecnica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

Vista la legge 7 agosto 1957, n. 701;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto, per l'anno scolastico 1965-66, un concorso per esami a cinque borse di studio per la preparazione di docenti di materie tecniche negli istituti statali di istruzione tecnica.

L'ammontare di ciascuna borsa di studio è di L. 420.000.

La ripartizione delle borse, le cattedre di materie tecniche cui le borse stesse si riferiscono e le lauree richieste per l'ammissione al concorso sono indicate nell'allegata tabella.

Art. 2.

Le borse di studio di cui al precedente articolo sono conferite in seguito ad uno speciale esame, consistente in una prova scritta e in un colloquio, onde accertare la preparazione generale e specifica del candidato e la sua attitudine all'insegnamento.

Art. 3.

Sono ammessi a concorrere alle borse di studio di cui all'art. 1 coloro che non abbiano superato l'età di 30 anni alla data del presente decreto; siano in possesso del titolo di studio indicato per ciascuna borsa dall'annessa tabella, siano cittadini italiani ed abbiano conseguito negli esami speciali o di laurea una media non inferiore all'80 %.

Art. 4.

Per l'ammissione al concorso, gli aspiranti debbono presentare domanda al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione tecnica - Divisione 1ª, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. In tale domanda i candidati, oltre ad indicare la borsa cui aspirano, debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) il titolo di studio con l'indicazione dei voti riportati nei singoli esami di laurea, la data del suo conseguimento e dell'Università o dell'Istituto superiore che lo ha rilasciato;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

A parità di condizioni è titolo di preferenza l'avere insegnato, nella qualità di incaricato o supplente per almeno un intero anno scolastico, riportando la qualifica di « ottimo », nella stessa cattedra o in cattedra analoga a quella alla quale si aspira.

Pertanto i candidati che abbiano prestato servizio in scuola statale di istruzione tecnica, possono produrre, con la domanda, i certificati comprovanti tale servizio.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero della pubblica istruzione qualunque cambiamento del loro indirizzo.

Art. 5.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie, che saranno approvate sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'insegnamento, debbono far pervenire al Ministero, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione del relativo invito, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

c) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica,

d) certificato, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato deve indicare l'avvenuto accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento;

e) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni sul reclutamento e, per coloro che abbiano prestato servizio militare, copia del foglio matricolare o dello stato di servizio. Il candidato che non abbia prestato servizio militare deve produrre un documento che indichi la propria posizione rispetto alle leggi sul reclutamento;

f) originale o copia notarile del diploma di laurea in base alla quale si domanda l'ammissione secondo la tabella allegata al presente decreto;

g) certificato attestante i voti riportati negli esami speciali e in quello di laurea.

L'Amministrazione si riserva di assumere informazioni in modo insindacabile e con tutti i mezzi a sua disposizione sulla condotta civile e morale dell'istante e, in conseguenza, di escludere dall'esame o dopo l'espletamento di esso, dall'eventuale beneficio della borsa di studio, il candidato che non ne risulti degno con decreto motivato.

Art. 6.

Sia la domanda che i documenti sono esenti da bollo.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), del precedente art. 5, devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione dell'invito per la presentazione dei documenti stessi.

Art. 7.

Saranno esclusi dal concorso i candidati che faranno pervenire la domanda oltre il termine di scadenza indicato dall'art. 4 e quelli che non avranno fatto pervenire, entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti ad essi eventualmente restituiti perchè formalmente imperfetti.

La data della presentazione della domanda e dei documenti sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero.

Il Ministero decide dell'ammissione o dell'esclusione dall'esame. Solo del provvedimento di esclusione si darà comunicazione diretta all'interessato. Tale provvedimento è definitivo.

In mancanza di comunicazioni della esclusione, il candidato si intenderà senz'altro ammesso al concorso (salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore). La data degli esami sarà comunicata agli interessati con lettera raccomandata o con telegramma.

La prova scritta ed il colloquio di cui all'art. 2 del presente decreto avranno luogo nei giorni e nella località che verranno tempestivamente comunicati ai concorrenti.

I candidati debbono dimostrare la loro identità personale presentando alla Commissione esaminatrice e di vigilanza la carta di identità o il libretto ferroviario se già in servizio dello Stato, o la tessera postale di riconoscimento personale.

Art. 8.

L'esame sarà sostenuto dinanzi ad apposite Commissioni giudicatrici nominate dal Ministero della pubblica istruzione e composte di un professore universitario, di un ispettore centrale, di un capo di istituto d'istruzione media tecnica, assistiti da un funzionario amministrativo del Ministero della pubblica istruzione con le funzioni di segretario.

Art. 9.

Al termine della prova scritta e del colloquio ciascuna Commissione giudicatrice formula il proprio giudizio sui singoli candidati mediante un voto complessivo espresso in centesimi. Le borse di studio vengono aggiudicate secondo l'ordine della graduatoria, nella quale saranno compresi soltanto i concorrenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore a 70 su 100.

Art. 10.

Qualora non sia possibile assegnare una o più borse di studio, previste per determinate materie dell'allegata tabella, il Ministero si riserva la facoltà di aumentare il numero delle borse per le altre materie indicate nella tabella stessa, sempre però, nei limiti del numero delle 5 borse di studio messe a concorso.

Art. 11.

I vincitori delle borse di studio per fruire del beneficio devono frequentare nell'anno scolastico 1965-66 un corso di magistero che si svolgerà secondo un piano determinato presso uno o due istituti di istruzione ed eventualmente anche presso aziende o istituzioni scientifiche di particolare rinomanza, che saranno indicati dal Ministero, per la durata complessiva dell'anno scolastico predetto.

Le borse di studio saranno pagate in rate mensili posticipate tramite i Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica, in base a certificato di frequenza rilasciato dagli istituti, dalle aziende o dalle istituzioni scientifiche presso le quali il beneficiato compirà il corso di magistero.

Gli assegnatari delle borse saranno ammessi ad usufruire dell'alloggio e del vitto a pagamento presso i convitti nazionali o presso i convitti annessi agli istituti e scuole di istruzione tecnica.

Il Ministero può dichiarare decaduti gli assegnatari delle borse di studio in qualsiasi momento in cui si accerti che essi non prendano sufficiente interesse al corso di magistero.

Art. 12.

I beneficiari delle borse di studio, in base all'esame della relazione che essi dovranno presentare al termine del corso di magistero e dei rapporti pervenuti al Ministero dagli Enti presso i quali fu compiuto il corso stesso, integrato dall'esito favorevole di prove scritte, orali o pratiche, sono assunti nel ruolo degli insegnanti delle materie tecniche per cui essi hanno seguito il corso di magistero, con il grado di straordinario e con l'anzianità a tutti gli effetti giuridici e di carriera, esclusi gli effetti economici, a decorrere dal 1° ottobre 1965.

Art. 13.

Per i casi non contemplati dal presente decreto e dal decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 690, si applicano in quanto possibile, le disposizioni vigenti in materia di concorsi a cattedre degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica.

Art. 14.

La relativa spesa, di complessive L. 2.100.000, graverà sul capitolo 2055 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1965.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 maggio 1965

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
MAGRÌ

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1965
Registro n. 53, *foglio n.* 52

Ripartizione delle borse di studio e indicazione delle cattedre di materie tecniche cui le borse si riferiscono

Cattedre di materie tecniche cui si riferiscono le borse di studio	Numero delle borse di studio da assegnare	Lauree richieste per l'ammissione all'esame a norma del regio decreto 12 febbraio 1941, n. 229
Meccanica, Macchine, Disegno relativo	3	Laurea in ingegneria meccanica o in ingegneria navale e meccanica
Chimica e Merceologia	2	Laurea in chimica o in farmacia o in chimica industriale o in ingegneria chimica

(5122)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego civile nella carriera esecutiva presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste. (Circolare 1° luglio 1965).

Sono disponibili presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nel ruolo della carriera esecutiva dei collocatori, trecentodiciassette posti di collocatore di 2ª classe (coefficiente 180) spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 400 (quattrocento) nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta, oltre il termine stabilito, ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla data di presentazione, trasmesse dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate del documento (elenco notizie) di cui alla circolare n. 1019/A del 24 settembre 1963.

Le domande prodotte dai sottufficiali della Marina, della Aeronautica, dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) entro 20 (venti) giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande stesse.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che alla scadenza del cennato termine contenuto nel detto secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460 o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine, non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173 o comunque da più di cinque anni, o siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di collocatore di seconda classe, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

A titolo indicativo si precisa che i sottufficiali assunti saranno presumibilmente destinati prevalentemente ad uffici dell'Italia settentrionale, ove più accentuata si manifesta la carenza di personale e precisamente alle Sezioni comunali e frazioni delle seguenti Provincie:

Asti: Calliano, Camerano Casacco, Canelli, Castello d'Annone, Moncalvo, Nizza Monferrato, Rocchetta Tanaro;

Novara: Galliate, Omegna, Trecate;

Torino: Carmagnola, Piossasco, Rueglio, San Martino, Volpiano;

Como: Lasnigo, Canzo, Asso, Colico, Dorio, Olginate, Valgreghentino;

Trento: Pinzolo con Massimeno, Ragoli con Montagne e Preore, Livo con Cis e Bresimo, Canal San Bove;

Imperia: Camporosso, Dolceacqua, Ospedaletti, Ventimiglia;

Cagliari: Guspini, Nuracni, Riola Sardo, Tratalias;

Nuoro: Ottana, Orgosolo, Orturei, Ussassai;

Sassari: S. Pasquale, Sorzo, Usini.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. Il Ministro: GUADALUPI

(4826)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esami a quattro posti di ispettore in prova nella carriera direttiva (ruolo tecnico) del Ministero della marina mercantile, indetto con decreto ministeriale 12 agosto 1964.

Con i decreti ministeriali 7 aprile 1965 e 11 maggio 1965, registrati alla Corte dei conti, rispettivamente il 30 giugno 1965, registro n. 4 Marina mercantile, foglio n. 97, e 30 giugno 1965, registro n. 4 Marina mercantile, foglio n. 98, è stata nominata la Commissione esaminatrice relativa al concorso per titoli e per esami a quattro posti di ispettore in prova nella carriera direttiva (ruolo tecnico) del Ministero della marina mercantile, indetto con decreto ministeriale 12 agosto 1964.

Tale Commissione è composta come segue:

Presidente:

Fragomeni dott. Alfredo, consigliere di Stato.

Membri:

Cagnoli prof. Carlo, ordinario di costruzioni navali mercantili presso l'Università degli studi di Genova;

Di Bella prof. Alfio, ordinario di architettura navale presso l'Università degli studi di Genova;

Sarchiola ing. Giuseppe, ispettore generale del Ministero della marina mercantile;

Sarno ing. Umberto, ispettore capo del Ministero della marina mercantile.

Segretario:

Caporaso dott. Mario, direttore di sezione del Ministero della marina mercantile.

(5079)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PAVIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pavia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3036 in data 22 aprile 1965, col quale è stata approvata la graduatoria generale di merito dei candidati risultati idonei nel concorso ai posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1963;

Visto il proprio decreto n. 3037 in data 22 aprile 1965, col quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso e sono state assegnate le rispettive sedi;

Vista la lettera n. 939 del 12 giugno 1965 del Consorzio medico Semiana-Velezzo Lomellina, con la quale si dà comunicazione che il dott. Giorgio Vaglieri, sesto in graduatoria e vincitore della sede di detto Consorzio, ha rinunciato alla stessa;

Vista la lettera in data 25 giugno 1965, con la quale il dott. Giovanni Melotti, settimo in graduatoria e vincitore della condotta medica di Suardi, comunica di optare per la sede di Suardi alla quale è stato assegnato;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dallo art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Corrado Corippo, ottavo in graduatoria generale dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in epigrafe, è dichiarato vincitore del Concorso medico Semiana-Velezzo Lomellina, al posto del dott. Giorgio Vaglieri, rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e del Comune interessato.

Pavia, addì 28 giugno 1965

Il medico provinciale: LANZARINI

(4859)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2070 in data 8 maggio 1965, con il quale veniva dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Montappone il dott. Benito Luzi;

Considerato che il medesimo dott. Benito Luzi ha rinunciato alla nomina a medico titolare della predetta condotta;

Ritenuto che occorre assegnare la condotta stessa al concorrente che vi ha diritto, secondo la graduatoria di merito e le preferenze indicate nelle domande di ammissione al concorso;

Vista la graduatoria generale di merito approvata con proprio decreto n. 2069 in data 8 maggio 1965;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Franco Chelli, nato a Roma il 5 gennaio 1926, risultato idoneo nel concorso indicato in premessa, è dichiarato vincitore della condotta medica di Montappone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzeta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale, della Prefettura di Ascoli Piceno e del Comune interessato.

Ascoli Piceno, addì 5 luglio 1965

Il medico provinciale: FACCHINI

(4841)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FERRARA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ferrara.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 16 dicembre 1964, n. 623, mediante il quale venne bandito il concorso per la copertura delle condotte veterinarie vacanti al 30 novembre 1964 nel comune di Argenta e nel Consorzio fra i comuni di Sant'Agostino e Mirabello per il servizo veterinario, nonchè quello di pari numero, in data 15 aprile 1965, col quale venne prorogato il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui trattasi;

Viste le designazioni pervenute per la scelta del docente universitario in materie attinenti a posti messi a concorso e del veterinario condotto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'A.C.I.S.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che reca modifiche al citato regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Ritenuto di dover costituire la Commissione giudicatrice del concorso sopracitato;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come segue:

Presidente:

degli Uberti dott. Uberto, vice prefetto vicario della Prefettura di Ferrara.

Componenti:

Travia dott. Vincenzo, direttore di sezione in servizo presso la Prefettura di Ferrara;

Bortolotti dott. Martino, ispettore generale veterinario;

Messieri prof. Albino, docente di patologia e clinica medica veterinaria presso la Università di Bologna;

Montroni prof. Luigi, docente di patologia generale e anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Bologna;

Guerreschi dott. Alberto, veterinario condotto del comune di Poggio Renatico.

Segretario:

Martino dott. Antonio, consigliere di 2a classe del Ministero della sanità.

La Commissione avrà la sua sede in Ferrara e non potrà iniziare i lavori se non sia trascorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nei termini e uso di legge.

Ferrara, addì 18 giugno 1965

Il veterinario provinciale: CARDONA

(4723)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.